

EDITORIALE

Esordiamo in questo fascicolo con uno studio dedicato a un argomento di grande interesse professionale: “Videoriprese e pedinamento satellitare”. In esso, l'autore esamina minuziosamente i concetti più rilevanti derivanti dal dibattito dottrinale che la materia ha suscitato nel tempo, ovvero l'ammissibilità delle cosiddette prove atipiche, diverse da quelle tipiche e regolamentate.

Il principio della legalità della prova è garanzia del libero convincimento del giudice, che deve formarsi solamente nell'ambito di prove che possano legittimamente entrare nel processo. Ad oggi, le videoriprese costituiscono il mezzo di prova più importante non disciplinato dalla legge, ma per la cui applicazione gli interventi della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno pur risolto molte controversie.

La diversità dei luoghi in cui le riprese vengono effettuate nonché l'oggetto delle immagini stesse racchiudono implicitamente la complessità della loro regolamentazione, anche in relazione all'affidabilità nel contraddittorio.

Analoga difficoltà applicativa riguarda il pedinamento tramite *Global Positioning System* (GPS), divenuto ormai strumento investigativo diffuso e di grande importanza. Anche questa attività, non espressamente prevista e disciplinata, ha spinto gli studiosi e gli operatori del diritto a fornire contrastanti interpretazioni. Questa particolare tecnica d'indagine, secondo l'orientamento della Corte Suprema, può essere assimilata al vecchio e collaudato pedinamento, anche se certamente non può registrare una serie di fatti, quali gesti, incontri, consegna di oggetti, che soltanto l'osservazione diretta riesce a garantire. Pure in questo caso deve essere necessariamente individuata la norma che possa regolare la fattispecie, sempre al fine di garantire il libero convincimento del giudice.

L'argomento seguente, di grande attualità, affronta il tema dell'utilizzo dei mezzi necessari a proteggere la popolazione civile dall'imminente minaccia di violenza fisica in presenza di un conflitto bellico, nell'ambito di una “*Peace Support Operation*”.

La legittimazione di un intervento armato caratterizza sempre più spesso il contenuto delle varie risoluzioni con le quali il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite autorizza il dispiegamento e l'esecuzione di un'azione militare per esigenze umanitarie. La difficoltà di operare in questo contesto, in assenza

di precise linee guida che possano orientare le operazioni, rende complessa la verifica dei principi consuetudinari della necessità e della proporzionalità dell'uso della forza. Tragedie come quelle del Ruanda e dei Balcani negli anni Novanta hanno dimostrato che non sussistevano altre opzioni che quella militare per neutralizzarle o limitarne la portata. Disimpegnarsi ed evitare responsabilità personali, con grave nocumento per la prosecuzione della missione in un determinato contesto internazionale, appaiono ancora l'ostacolo maggiore al raggiungimento dell'obiettivo benefico. Prima dell'intervento è necessario, quindi, tentare di risolvere la crisi con tutti gli altri mezzi diplomatici, politici e economici di cui la comunità internazionale dispone.

Concludiamo con il “*phishing*”, ovvero quella pratica illecita che, sfruttando tecniche di *social engineering* finalizzate ad acquisire informazioni su indicazioni personali, abitudini, stili di vita, consiste nel furto di dati riservati per l'accesso a servizi bancari e finanziari ai fini del loro successivo indebito utilizzo, assumendosi *on-line* l'identità del legittimo titolare. Il *phishing*, riconosciuto ormai come una concreta minaccia criminale, ha rivelato l'esistenza di “strutture delinquenziali consortili” a carattere internazionale, gestrici di un vero e proprio mercato delle credenziali di autenticazione di migliaia di utenti.

Con questo numero si conclude il periodo da me trascorso quale Direttore responsabile della Rassegna, che si è rilevato sicuramente come un'esperienza avvincente e stimolante, foriera di ulteriore arricchimento del mio patrimonio professionale.

La nostra Rivista, unanimemente riconosciuta quale consolidato strumento e punto di riferimento per coloro che intendano approfondire temi di carattere militare, giuridico e tecnico-professionale, continuerà ad essere, soprattutto per la Scuola Ufficiali, palestra di formazione per i futuri Comandanti, luogo di incontro con la realtà istituzionale per dibattere e confrontarsi sul piano culturale, alla ricerca di equilibrate sintesi tra esperienze pratiche ed elaborazioni dottrinali.

Un grato ringraziamento a tutti i nostri collaboratori per i loro autorevoli apporti di pensiero e ai nostri lettori ed estimatori per la loro continua vicinanza e attenzione.

Saluto riconoscente tutti i miei autorevoli predecessori, sempre prodighi di consigli, e auguro ogni migliore successo al Gen. Luigi Robusto, collega e amico di lunga data, che mi sostituirà nell'incarico.

Gen. D. Giovanni Nistri

STUDI

Videoriprese e pedinamento satellitare, <i>Sergio Bovio</i>	5
Linee Guida per la valutazione della liceità del ricorso all'uso della forza nell'ambito di una <i>Peace Support Operation (PSO)</i> , <i>John Napolitano</i>	41
Vita della Scuola	51

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

Giustizia Militare	65
--------------------	----

INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI

<i>Attualità e commenti</i>	
Il <i>phishing</i> : dall'illecita captazione di dati alla truffa, <i>Vincenzo di Lembo</i>	67
<i>Libri</i>	72
<i>Riviste</i>	73
<i>Indice generale anno 2013</i>	78

VIDEORIPRESE E PEDINAMENTO SATELLITARE



Sergio BOVIO

*Capitano
Ufficio Storico - Capo 1^a Sezione Studi
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*

SOMMARIO: 1. Le prove atipiche nella disciplina del codice. - 2. Le videoriprese. - 3. Il pedinamento satellitare tramite gps. - 4. Conclusioni.

1. Le prove atipiche nella disciplina del codice

Un ampio dibattito dottrinale aveva interessato, vigente il codice di procedura penale del 1930, il problema della sussistenza d'un principio di tassatività dei mezzi di prova dei fatti rilevanti per la decisione, nell'assenza di specifiche disposizioni al riguardo⁽¹⁾.

Le opinioni erano difformi: alcuni studiosi sostenevano che le prove atipiche dovessero essere ritenute ammissibili, pur nel rispetto delle garanzie costituzionali⁽²⁾; mentre altra parte della dottrina⁽³⁾ riteneva che vigesse il principio di

(1) - Vds. ZAPPALÀ, *Il principio di tassatività dei mezzi di prova nel processo penale*, Milano, 1982.

(2) - CAPPELLETTI, *La "natura" delle norme sulle prove in RDP*, 1969, pag. 96.

(3) - CONSO, *Natura giuridica delle norme sulla prova nel processo penale*, in *RDP*, 1970, pag. 11.

tassatività, deducibile dal divieto d'interpretazione analogica delle norme processuali di garanzia che presiedevano il regime delle prove.

Quest'ultimo orientamento venne poi accolto dal Progetto preliminare di riforma del 1978, secondo il quale il giudice non avrebbe potuto ammettere prove diverse da quelle tipiche e regolamentate.

Il c.p.p. del 1988, attualmente vigente, nell'intento di adeguare il catalogo delle prove ai continui ed imprevedibili sviluppi tecnologici degli strumenti investigativi, non ha accolto il principio di tassatività dei mezzi di prova. Ha consentito, di conseguenza, che possano essere acquisite anche prove "atipiche", non rientranti fra quelle espressamente previste dalla legge, ma ne ha fissato le condizioni di ammissione in ossequio al principio di legalità della prova, dato che questa deve costituire uno strumento di conoscenza regolato dalla legge. L'accertamento della "verità processuale" non può, infatti, che corrispondere ad un preciso sistema legale di regole di esclusione e sanzioni per garantire che il libero convincimento del giudice si formi solamente nell'ambito di prove che possono legittimamente entrare nel processo. Questo principio è stato consacrato dall'art. 111 Cost., (come modificato dalla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2) il quale stabilisce che "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge".

Le "prove non disciplinate dalla legge" sono regolate dall'art. 189 c.p.p. Esso dispone che quando è richiesta una prova appartenente a quella categoria "il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova".

La norma citata rende evidente la scelta del legislatore, intermedia fra il criterio di tassatività e quello della libertà della prova poiché, mentre consente l'ammissione di prove non regolamentate dalla legge, prescrive che essa sia subordinata a precise condizioni.

La disposizione infatti demanda al giudice di assicurarsi, nel contraddittorio delle parti, che la prova sia, in astratto, idonea all'accertamento dei fatti (e quindi non sia superflua o irrilevante, come dispone il successivo art. 190), e che sia stata rispettata la libertà morale della persona cui eventualmente si rivolga l'acquisizione istruttoria.

È stato sostenuto⁽⁴⁾ che l'art. 189 c.p.p. parrebbe non riguardare i mezzi di ricerca della prova esperiti nel corso delle indagini perché si tratta di prove precostituite rispetto all'istruzione dibattimentale, di regola quindi acquisite "a sorpresa" e non potrebbero essere oggetto dell'esame preventivo delle parti in contraddittorio sulle modalità di assunzione⁽⁵⁾.

Si è ritenuto, però, che il contraddittorio potrebbe svolgersi in una fase successiva e dovrebbe riguardare l'utilizzabilità degli elementi acquisiti⁽⁶⁾.

La giurisprudenza è invece concorde nel ritenere che le prove atipiche possano essere esperite nel corso delle indagini e che non debbano essere previamente autorizzate dall'Autorità giudiziaria⁽⁷⁾.

La Corte di Cassazione ha anzi precisato che la disciplina desumibile dagli artt. 55 e 348 c.p.p. è ispirata al principio dell'atipicità degli atti di indagine della Polizia giudiziaria, alla quale quindi spetta il potere-dovere di compiere di propria iniziativa, fino all'intervento del P.M., tutte le indagini che ritenga necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli⁽⁸⁾.

2. Le Videoriprese

a. In generale

La figura paradigmatica della prova atipica è costituita dalle videoriprese di immagini figura che, secondo la dottrina⁽⁹⁾ e la giurisprudenza⁽¹⁰⁾ costituisce ancora oggi il più importante dei mezzi di prova non regolamentati dalla legge.

(4) - GALANTINI, *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale*, Padova, 1992.

(5) - GALANTINI, *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale*, cit.

(6) - CAMON, *Le riprese visive come mezzo di indagine: spunti per una riflessione sulle prove incostituzionali*, CP 1999, 1195. CAPRIOLI, *Riprese visive nel domicilio e intercettazione "per immagini"*, GC 2002, 2188.

(7) - C., Sez. III, 4 ottobre 2007, n. 36390. C. Sez. II, 21 settembre 2007, n. 35300.

(8) - C., Sez. II, 23 aprile 2008, n. 16818.

(9) - GALANTINI, *Inutilizzabilità della prova e diritto vivente*, in *Riv. IT. DIR. PROC. PEN.*, n. 1/2012. MARINELLI, *Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova*, Torino, 2007.

(10) - C., S.U., 28 luglio 2006, n. 26795, in C.E.D. Cass. n. 234267.

Quella figura ha creato dubbi concernenti sia la legittimità costituzionale che la natura e la formazione della prova, dubbi risolti dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ne hanno dettato una regolamentazione quasi completa.

La disciplina delle videoriprese non è uniforme. Essa è diversa sia in relazione ai luoghi in cui le riprese vengono effettuate, perché essi possono avere, e hanno, una tutela giuridica diversa; e sia in relazione all'oggetto delle immagini stesse.

Quanto ai luoghi, le riprese visive possono avvenire in luoghi pubblici o in ambienti domiciliari, prima o nel corso del procedimento, ad opera di privati o della polizia giudiziaria.

b. Le videoriprese in luoghi pubblici

Le riprese di immagini fatte in luoghi pubblici al di fuori (non necessariamente prima) del procedimento sono documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p.⁽¹¹⁾ e possono essere introdotte nel processo come tali, per diventare una prova documentale (è il caso, ad esempio, delle videoregistrazioni delle violenze negli stadi)⁽¹²⁾.

Il documento, se acquisito come mezzo di prova dal giudice perché rispondente ai requisiti previsti dall'art. 190 c.p.p. (prova non vietata dalla legge, non superflua né irrilevante), potrà essere utilizzato per la decisione a seguito della "lettura" imposta dall'art. 511 c.p.p. La disciplina è identica sia nel caso in cui la videoripresa venga fatta dalla polizia di sicurezza, sia nel caso in cui essa, a maggior ragione, sia stata eseguita da un privato, in autonomia o per sollecitazione della medesima autorità pubblica.

La ragione ispiratrice della regolamentazione delle riprese in luoghi pubblici risente del fatto che in tali luoghi non sussiste alcuna ragione di tutela né della riservatezza della persona né, tanto meno, del domicilio della stessa⁽¹³⁾.

(11) - L'art. 234 c.p.p. consente l'acquisizione di "scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo".

(12) - C., S.U., 28 luglio 2006, n. 26795, cit. C., Sez. VI, 8 febbraio 2010, n. 4978, in C.E.D. Cass. n. 246071.

(13) - C. Cost., 7 maggio 2008, n. 149.

Le videoriprese eseguite dalla polizia giudiziaria in luoghi pubblici nel corso delle indagini sono oggetto d'una disciplina diversa.

Si è sostenuto⁽¹⁴⁾ che anche le riprese di cui si parla vadano incluse nella categoria dei documenti di cui all'art. 234 c.p.p.

La tesi, affermano le S.U. della Corte di Cassazione⁽¹⁵⁾, non è sostenibile alla luce della natura della prova documentale disciplinata dall'art. 234 c.p.p., che, secondo la Relazione al progetto preliminare del c.p.p. vigente⁽¹⁶⁾, è chiara, considerato che "le norme sui documenti sono state concepite e formulate con esclusivo riferimento ai documenti formati fuori del processo nel quale si chiede o si dispone che essi facciano ingresso" e che può riguardare, quindi, solamente le videoregistrazioni effettuate fuori del procedimento.

Le consimili attività effettuate nel corso delle indagini devono essere quindi definite come documentazione dell'attività investigativa e non come documenti⁽¹⁷⁾.

Quelle videoriprese non possono, pertanto, entrare nel processo utilizzando la disciplina già descritta, che riguarda la prova documentale, ma devono seguire la regolamentazione dettata per la categoria cui esse appartengono, che è quella delle prove atipiche previste dall'art. 189 c.p.p.

L'accennata classificazione fa sorgere un problema.

La norma ora citata prevede che il giudice decida sulle modalità di assunzione della prova in contraddittorio tra le parti, mentre le videoriprese vengono effettuate nel corso delle indagini senza alcun preventivo contraddittorio.

La soluzione risiede, secondo la Suprema Corte⁽¹⁸⁾, nella considerazione che il contraddittorio disegnato dall'art. 189 c.p.p. non riguarda la fase della ricerca della prova - qual è certamente l'attività di cui si parla - ma concerne la sua assunzione, che interviene, come afferma la ricordata disposizione, quando il giudice deve decidere sull'ammissione della prova.

(14) - C., Sez. VI, 10 dicembre 1997, n. 4997, in C.E.D. Cass. n. 210579, fra le ultime.

(15) - C., S.U., 28 luglio 2006, n. 26795, cit.

(16) - Vds. Gazzetta ufficiale, suppl. n. 2 del 24 ottobre 1988, pag. 67.

(17) - C., S.U., 28 luglio 2006, n. 26795, cit.

(18) - C., S.U., 28 luglio 2006, n. 26795, cit.

c. Le videoregistrazioni sono “atti non ripetibili”?

Si è posto il problema riguardante la possibilità di inserire le videoregistrazioni nel fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 431 comma 1, lettera b c.p.p. il quale prevede che “immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento... (in cui) sono raccolti... b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria...”.

Il codice del 1988 ha inteso riservare alla fase del dibattimento la formazione della prova (che deve avvenire in contraddittorio: art 111 comma 4 Cost., modificato dalla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2) ed ha pertanto voluto evitare che il giudice possa essere condizionato in qualche modo dalla conoscenza di atti d'indagine assunti prima e al di fuori di quel momento.

Ha di conseguenza organizzato la separazione delle fasi del procedimento in quella dell'indagine e quella del giudizio, con la prima che ha la funzione di fornire al P.M. elementi (costituiti da atti aventi efficacia limitata a quello scopo ed a quel momento) utili ad adottare le sue determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, e la seconda, del dibattimento, nella quale vige la regola della acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti su basi di parità ed è dominata dai principi dell'oralità (al contrario del processo di modello inquisitorio, che è scritto) e dell'immediatezza del contatto con le fonti di prova.

La conseguenza di tali scelte legislative è stata di prevedere l'istituzione di due fascicoli processuali: quello del P.M., che contiene tutti gli atti dell'indagine e che non è conoscibile dal giudice (tranne che non venga acquisito, in tutto o per singoli atti, su accordo delle parti: artt. 431, comma 2, e 493 comma 3, c.p.p.), e il fascicolo del dibattimento, che contiene gli atti elencati dall'art. 431 c.p.p. nonché gli altri acquisiti nel corso della fase dibattimentale ai sensi dell'art. 515 c.p.p.

Solamente le prove confluite nel fascicolo del dibattimento concorrono a formare, previa lettura ai sensi dell'art. 511, comma 1, c.p.p., il convincimento del giudice ai fini della decisione, perché esse sono state “legittimamente acquisite nel dibattimento” come detta l'art. 526, comma 1, c.p.p.

d. Quali atti sono da considerare irripetibili

È intuitivo che la questione del trattamento processuale riservato agli atti irripetibili nel dibattimento riveste una notevole importanza, dato che essa ha attinenza con la disciplina del “giusto processo” delineato dall’art. 111 Cost., come sostituito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. Infatti l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento del verbale d’un atto di P.G. con attitudine probatoria costituisce una deroga al principio dell’oralità e anche al principio del contraddittorio nella formazione della prova perché consente che un atto della fase procedimentale venga utilizzato per la decisione (a condizione che ne sia data lettura ai sensi dell’art. 511 c.p.p.).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione⁽¹⁹⁾ hanno sostenuto che la questione dell’applicazione dell’art. 431 c.p.p. deve essere vista, appunto, alla luce dell’art. 111 comma 4 Cost., che impone il contraddittorio come regola per la formazione della prova e che, al quinto comma, consente deroghe al suddetto principio solamente quando l’imputato lo consenta oppure quando venga accertata una condotta illecita o, infine, “per accertata impossibilità di natura oggettiva”.

Il problema deriva, per la citata sentenza, dalla circostanza che non si rinvencono nell’ordinamento norme che individuino analiticamente gli atti non ripetibili o che dettino i criteri idonei a qualificare in tal modo un atto del procedimento. In assenza di quelle indicazioni le S.U. ritengono di poter affermare che la ripetibilità non può consistere nella semplice possibilità di descrivere davanti al giudice le attività compiute dagli agenti e ufficiali di P.G. assunti come testimoni⁽²⁰⁾, poiché l’esame delle fattispecie che comunemente si ritengono appartenere alla categoria degli atti non ripetibili consente di constatare che esse sono caratterizzate “dall’esistenza di un risultato ulteriore rispetto alla mera attività investigativa... ma deve trattarsi di casi in cui questo risultato ulteriore non sia più riproducibile in dibattimento se non con la perdita dell’informazione probatoria o della sua genuinità”.

(19) - C., S.U., 18 dicembre 2006, n. 41281, in C.E.D. Cass. n. 234906.

(20) - CESARI, *L’irripetibilità sopravvenuta degli atti di indagine*, Milano, 1988, 58, afferma che quella limitazione finirebbe per negare l’esistenza della categoria degli atti non ripetibili.

Per illustrare praticamente il principio la Cassazione cita il caso delle perquisizioni, dei sequestri, degli arresti, che costituiscono attività che possono essere descritte in forma narrativa nel contraddittorio delle parti, tranne nel caso in cui quell'attività si sia cristallizzata in un atto o in un fatto estrinseci alla mera attività investigativa, poiché in tali ipotesi il risultato dell'attività di P.G. può essere descritto ma non riprodotto. Il che avviene con l'apprensione materiale in cui si concretizza il sequestro o la privazione della libertà personale nell'arresto o nel fermo, che sono attività estrinseche rispetto a quelle investigative, che vengono consacrate in un verbale "il cui contenuto informativo non sarebbe riproducibile in dibattimento o lo sarebbe ma con il risultato della perdita della genuinità e immediatezza che caratterizza la redazione del verbale...".

Nell'esaminare poi la questione circa la possibilità di ritenere non ripetibili le relazioni di servizio, la Cassazione afferma preliminarmente che il problema non è costituito dalla denominazione dell'atto, ma dal suo contenuto poiché "la nozione di atto non ripetibile non ha natura ontologica ma va ricavata dalla disciplina processuale... se contiene un tipo di accertamento che non sarà possibile compiere nuovamente nel dibattimento... l'atto dovrà essere considerato non ripetibile e quindi inseribile nel fascicolo per il dibattimento indipendentemente dalla sua denominazione".

Fissato il principio, la Corte ritiene, di conseguenza, che anche le relazioni di servizio possano essere ritenute non ripetibili quando contengano, oltre che le informazioni sull'attività di indagine, anche "la descrizione di un'attività materiale svolta, ulteriore rispetto a quella investigativa e non riproducibile, ovvero la descrizione di luoghi, cose o persone che, parimenti, possono essere ritenute non ripetibili perché soggetti a modificazioni... perché il narrante può descrivere ciò che ha compiuto o ciò che ha visto ma non può compiere nuovamente un'attività che si è concretizzata in un risultato oggettivo estrinseco che non può essere nuovamente compiuto... può ridescrivere una situazione ma non riprodurla come è stata "fotografata" nell'immediatezza. In questi casi la mancata acquisizione dell'atto condurrebbe alla perdita di un'informazione certamente più genuina della descrizione che potrebbe farsene in dibattimento e che si può rivelare essenziale per l'esito del processo".

Le S.U. concludono affermando che le relazioni di servizio che si limitano a descrivere le attività di indagine non possono essere considerate atti non ripetibili perché la ripetizione si esaurisce con la descrizione narrativa dell'attività.

Ma, aggiunge la Suprema Corte, che quando “sorge la necessità di documentare una situazione modificabile dei luoghi, delle persone o delle cose i relativi rilievi possono assumere natura di atti non ripetibili e (per questa sola parte) divenire inseribili nel fascicolo per il dibattimento.

Parimenti se l'attività d'indagine è accompagnata da rilievi fotografici, fonografici o cinematografici... anche queste attività di documentazione devono essere ritenute non ripetibili proprio perché non possono essere riprodotte in dibattimento se non con una descrizione narrativa che non riproduce quanto descritto nel rilievo fotografico, fonografico o cinematografico con conseguente perdita dell'informazione probatoria (oltre che della genuinità)”⁽²¹⁾.

Va ricordato che la Corte Suprema⁽²²⁾ ha ritenuto che debba essere definito atto non ripetibile, ai fini che qui interessano, il verbale della polizia giudiziaria che descriva le attività per effettuare la videoripresa.

Ma ha anche stabilito, contrariamente alla decisione d'una Sezione semplice⁽²³⁾, che gli stessi supporti contenenti le immagini debbano essere versati nel fascicolo per il dibattimento. E questo per la ragione che l'art. 134, comma 4, c.p.p., che disciplina le modalità di documentazione degli atti, dispone che al verbale possa “essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile”.

La norma, nell'interpretazione delle S.U., stabilisce in tal modo che la riproduzione audiovisiva diventa un elemento integrativo del verbale, che deve essere unito allo stesso e che, pertanto, deve essere inserito insieme a quello nel fascicolo per il dibattimento.

Naturalmente è necessario che l'acquisizione del verbale e della registrazione sia sottoposta all'esame di ammissibilità del giudice, che deve svolgersi nel contraddittorio delle parti a norma dell'art. 189 c.p.p.

(21) - Vds. C., Sez. V, 6 agosto 2004, n. 33893, in C.E.D. Cass. n. 229558.

(22) - C., S.U., 28 luglio 2006, n. 26795, cit. C., S.U., 18 dicembre 2006, n. 41281, in C.E.D. Cass. n. 234906.

(23) - C., Sez. I, 8 ottobre 1997, n. 10145, in C.E.D. Cass. n. 208736.

Appare evidente una discrasia fra il contenuto della sentenza della Suprema Corte ora richiamata⁽²⁴⁾ e la decisione cui si era fatto riferimento poco sopra⁽²⁵⁾.

La prima sentenza, infatti, ha sostenuto che si deve definire “atto non ripetibile” il verbale della polizia giudiziaria che descriva le attività per effettuare la videoripresa ed ha aggiunto che i supporti contenenti le immagini debbono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento alla luce del disposto dell’art. 134 comma 4 c.p.p. che, disciplinando le modalità di documentazione degli atti, dispone che al verbale possa “essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile”. Vale a dire che quei supporti contenenti le immagini assumono una irripetibilità “derivata” da quella del verbale di P.G. descrittivo delle attività eseguite per effettuare la videoripresa.

La seconda sentenza⁽²⁶⁾ ritiene invece che debbano essere considerati non ripetibili, in sé e non per collegamento con altri atti, i rilievi fotografici, fonografici o cinematografici che accompagnino un’attività di indagine.

La differenza fra le due decisioni è sottile, ma assume grande importanza perchè entrambe sostengono l’irripetibilità delle attività di videoripresa e la conseguente possibilità di inserire i risultati nel fascicolo per il dibattimento, pur prendendo le mosse da distinte teorie di sistematica giuridica. Ciò che rende fortemente sicuro l’affermato concetto dell’irripetibilità.

e. Aspetti processuali della disciplina degli atti non ripetibili

L’importanza dell’acquisizione, con la qualificazione di non ripetibili, dei verbali e di altri atti compiuti dalla polizia giudiziaria risiede anche nel fatto che tutto il contenuto dell’indagine da essi risultante diviene fonte di prova senza che sia necessario sentire i rappresentanti della stessa P.G. come testimoni sui singoli punti della predetta indagine. Ha stabilito infatti la Corte di legittimità⁽²⁷⁾ che “la natura non ripetibile di un atto della polizia giudiziaria riguarda direttamente il “giusto processo” nell’assetto derivante dall’innovato art. 111 Cost.

(24) - C., S.U., 28 luglio 2006, n. 26795, cit.

(25) - C., S.U., 18 dicembre 2006, n. 41281, cit.

(26) - C., S.U., 18 dicembre 2006, n. 41281, cit.

(27) - C., S.U., 18 dicembre 2006, n. 4128, in C.E.D. Cass. n. 234906.

L'inserimento del verbale di un atto della polizia giudiziaria nel fascicolo per il dibattimento, al di fuori dei casi previsti, costituisce infatti una deroga non solo al principio di oralità (che, pur caratterizzando il sistema accusatorio, non ha peraltro copertura costituzionale) ma in particolare il principio del contraddittorio nella formazione della prova perchè consente che l'atto, formato nella fase procedimentale, venga utilizzato, previa lettura, per la decisione" quindi senza la necessità di ascoltarne i redattori.

Può accadere viceversa che nei casi in cui venga chiamato a testimoniare sulle indagini eseguite, spesso complesse e prolungatesi per lungo tempo, l'ufficiale o l'agente di P.G. possa non ricordare le singole attività nelle quali la stessa indagine si è dipanata, o possa dimenticare o riferire in maniera imprecisa qualche circostanza, magari irrilevante, e fornire così materiale per la formulazione di un giudizio negativo circa l'affidabilità della deposizione.

L'art. 499, comma 5, c.p.p. (applicabile peraltro a tutti i testimoni) appresta il rimedio che permette di evitare che la deposizione dell'operatore di P.G. possa pregiudicare i risultati di un'indagine. La norma infatti dispone che "il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti". La lettera della disposizione si presta ad interpretazioni divergenti. Quale documento si può ritenere "redatto" dal teste? Costui deve ricordare la maggior parte dei fatti che gli viene chiesto di illustrare e quindi può ricorrere all'ausilio della lettura di un atto solamente per richiamare alla memoria alcune, poche, notizie, oppure la consultazione può essere più ampia? La Suprema Corte⁽²⁸⁾ ha chiarito entrambe le questioni.

Quanto alla prima, sulla scia di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha sostenuto che il documento che può essere consultato non deve essere stato necessariamente compilato o sottoscritto dal teste, che sia anche ufficiale o agente di P.G., essendo sufficiente che lo stesso "abbia partecipato alle operazioni cui la documentazione si riferisce ovvero che tali operazioni siano state effettuate dall'ufficio di appartenenza". La semplice partecipazione collaborativa ad un'indagine permette quindi al teste di chiedere la consultazione degli atti a quella relativi, allo scopo di riportare alla memoria fatti e circostanze dimenticati.

(28) - C., Sez III, 30 novembre 2011, n. 44413, in C.E.D. Cass. n. 251613.

Naturalmente la deposizione e la consultazione non potranno che riguardare la parte dell'indagine svolta, da solo o in collaborazione, dal teste soggetto ad esame. Ma potrà comunque concernere anche le attività svolte direttamente da altri partecipanti all'indagine, cui il teste abbia semplicemente assistito.

La Suprema Corte ha poi risolto, anche in questo caso con un'interpretazione liberale, il dubbio concernente la quantità di notizie che il testimone può ricavare dalla lettura degli atti ritenendo che "per l'applicazione del disposto di cui all'art. 499, comma 5, c.p.p. non può operarsi alcuna differenziazione tra il concetto di aiuto totale e quello di aiuto parziale della memoria nel ricordo di un fatto, atteso che la specificità della previsione in discorso non sta nella parzialità dell'aiuto, ma nelle modalità del medesimo".

Il teste potrà quindi, per rispondere alle domande rivoltegli dalle parti, leggere - anche per ogni singola questione - interamente la documentazione riguardante l'attività svolta, naturalmente evitando di creare un ostacolo alla speditezza del dibattimento (il che suggerisce che la lettura venga fatta prima dell'udienza ed in separata sede, in modo tale che l'esaminando giunga al dibattimento con la memoria sufficientemente pronta).

Precisa opportunamente la Corte di Cassazione⁽²⁹⁾ che "l'elemento di prova rimane la dichiarazione resa dal teste e non il documento consultato", il che vale a dire che l'interessato non può - alla luce del generale divieto di lettura degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. - "leggere" pubblicamente e acriticamente l'atto che ha chiesto di poter riguardare ma deve farne oggetto di "consultazione" per poter richiamare alla memoria avvenimenti e vicende che deve poi riferire con parole proprie, che costituiranno il contenuto della prova valutabile.

Aggiunge e precisa opportunamente la Cassazione nella sentenza in esame, che l'autorizzazione alla consultazione dei documenti non deve essere confusa con la contestazione prevista dall'art. 500 c.p.p. perché nel primo caso, dal punto di vista soggettivo, la sollecitazione a ravvivare il ricordo proviene dallo stesso teste, mentre nel secondo caso avviene per iniziativa d'una parte; e poi, riguardo all'efficacia dei risultati di quell'attività, perché le dichiarazioni rese dal

(29) - C., Sez III, 30 novembre 2011, n. 44413, cit.

testimone dopo aver consultato un atto da lui redatto possono essere utilizzate dal giudice per ritenere provato un fatto, mentre dalla contestazione ex art. 500 c.p.p. si possono solamente trarre elementi per valutare l'attendibilità del dichiarante.

f. Le riprese visive in luoghi di privata dimora con riguardo ai "comportamenti comunicativi"

La questione della legittimità delle videoriprese in ambito domiciliare è stata oggetto di decisioni del Giudice delle leggi e della Corte di Cassazione.

La Corte Costituzionale⁽³⁰⁾ ha esaminato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 e 266-271 c.p.p. nella parte in cui non estendono la disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni fra presenti, nei luoghi indicati dall'art 614 c.p., alle riprese visive effettuate negli ambienti domiciliari.

La Corte ha preliminarmente esaminato e risolto il dubbio riguardante l'eventuale divieto assoluto imposto dal sistema costituzionale alla praticabilità della predetta operazione investigativa, ritenendo erronea la tesi secondo la quale la captazione di immagini nella descritta situazione non sarebbe consentita perchè non rientrerebbe fra le limitazioni dell'inviolabilità del domicilio tassativamente previste dall'art. 14 Cost., (ispezioni, perquisizioni, sequestri); e anche perchè, contrariamente a quelle previste, ha un carattere occulto. La Corte ha sostenuto, in proposito, che l'elencazione delle limitazioni dell'inviolabilità del domicilio contenute nell'art. 14 Cost. non è tassativa ma è un portato delle conoscenze e della tradizione esistenti all'epoca in cui fu redatta la Costituzione; ed ha aggiunto che l'art. 14 cit. non contiene alcun accenno prescrittivo al carattere, palese o occulto, che devono avere le intrusioni nel domicilio. Ha aggiunto poi che la tesi criticata tutelerebbe il domicilio in maniera più energica rispetto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni (art. 15 comma 2 Cost. che non fa cenno ai limiti delle possibili limitazioni), ma anche rispetto alla libertà personale, dato che l'art. 13 Cost. consente, alle condizioni in esso previste, oltre che la detenzione, l'ispezione, la perquisizione personale, anche qualsiasi altra forma di restrizione della libertà personale.

(30) - C. Cost. 24 aprile 2002, n. 135.

Esclusa l'esistenza d'un divieto assoluto di carattere costituzionale riguardante le riprese visive in ambienti domiciliari, la Corte Costituzionale ha affermato che la captazione di immagini in luoghi di privata dimora, quando ha lo scopo di sorprendere comportamenti di tipo comunicativo "ben può configurarsi in concreto come una forma di intercettazione di comunicazioni fra presenti, che si differenzia da quella operata tramite gli apparati di captazione sonora solo in rapporto allo strumento tecnico di intervento, come nell'ipotesi di riprese visive di messaggi gestuali" cui ha ritenuto immediatamente applicabile, in via d'interpretazione, la disciplina legislativa dell'intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora contenuta negli artt. 266 e segg. c.p.p.

g. Le riprese visive in luoghi di privata dimora con riguardo ai "comportamenti non comunicativi"

Nel caso in cui oggetto delle videoriprese siano invece "comportamenti di tipo non comunicativo" la ricordata disciplina legislativa è stata ritenuta inapplicabile dalla Corte costituzionale⁽³¹⁾, la quale sostiene che la materia potrebbe "essere disciplinata soltanto dal legislatore nel rispetto delle garanzie costituzionali dell'art. 14 Cost.". Il concetto di "comportamenti di tipo comunicativo", pur intuibile, va meglio definito, per una maggiore comprensione dei fenomeni giuridici che li riguardano e li distinguono dai comportamenti non comunicativi. La Corte di Cassazione⁽³²⁾ ha precisato quale sia la "differenza fra riprese visive di atti non comunicativi e di atti comunicativi" sostenendo che "questi ultimi sono finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero con la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo". Le riprese di questi ultimi comportamenti, ribadisce la Suprema Corte, "costituiscono una forma di captazione di messaggi tra presenti e, pertanto, devono considerarsi intercettazioni e ne ricalcano analogicamente la relativa disciplina".

La più volte citata sentenza delle S.U.⁽³³⁾ sostiene che la menzionata decisione n. 135/2002 della Corte Costituzionale contiene una nota di ambiguità quando, pur ritenendo incostituzionali le videoriprese di comportamenti non

(31) - C. Cost., 24 febbraio 2002, n. 135.

(32) - C., Sez. III, 19 ottobre 2010, n. 37197, in C.E.D. Cass. n. 248563.

(33) - C., S.U., 28 luglio 2006, n. 26795, cit.

comunicativi, non lo dichiara espressamente.

Le S.U. ricordano che anche dopo la sentenza n. 135/2002, una parte della giurisprudenza⁽³⁴⁾ ha continuato a riconoscere valore di prova alle registrazioni di comportamenti non comunicativi avvenuti in ambito domiciliare, pur se la giurisprudenza costituzionale⁽³⁵⁾ aveva da tempo ritenuto che non fosse consentito esperire attività ed ammettere in giudizio mezzi di prova acquisiti mediante attività compiute in violazione delle garanzie costituzionali dei diritti dell'uomo; e la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite⁽³⁶⁾ aveva ritenuto sanzionate d'inutilizzabilità non solamente le prove oggettivamente vietate ma anche quelle formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati dalla legge e, quindi, a maggior ragione, quelle acquisite in violazione dei diritti tutelati in modo specifico dalla Costituzione.

La sentenza che si commenta⁽³⁷⁾ ritiene non ammissibili come prove atipiche le videoregistrazioni in ambito domiciliare di comportamenti non comunicativi alla luce del regime dettato dall'art. 189 c.p.p. a proposito delle prove non disciplinate dalla legge, cui appartiene quella consistente in una videoripresa. Le S.U. ritengono infatti che le prove atipiche non sono prove prima dell'ammissione, per cui "se sorge questione sulla legittimità delle attività compiute per acquisire i materiali probatori che le sorreggono ci si deve interrogare innanzi tutto sulla loro ammissibilità piuttosto che sulla loro inutilizzabilità e, a parere di queste Sezioni Unite, se si fa corretta applicazione dell'art. 189 c.p.p. le videoregistrazioni acquisite in violazione dell'art. 14 Cost. devono considerarsi inammissibili". La Corte spiega che l'art. 189 c.p.p. - letto in riferimento al successivo art. 190, comma 1, che dispone che il giudice debba escludere le prove "vietate dalla legge" - esige che la prova ammissibile sia quella la cui formazione possa qualificarsi lecita. E la liceità, prosegue la sentenza, non deve rinvenirsi solamente nella conformità della prova ad una regola che disciplini il processo, ma deve estendersi all'osservanza di tutte le norme di legge, a partire da quelle di rango costituzionale.

(34) - C., Sez. IV, 18 giugno 2003, n.44484, in C.E.D. Cass. n. 226407.

(35) - C. Cost. 4 aprile 1973, n. 34. 16 dicembre 1992, n. 81/93.

(36) - C., S.U., 16 maggio 1996, n. 5021, in C.E.D. Cass. n. 204644. 13 luglio 1998, n. 21, in C.E.D. Cass. n. 211196. 23 febbraio 2000, n. 6, in C.E.D. Cass. n. 215842.

(37) - C., S.U., 28 luglio 2006, n. 26795, cit.

h. La nozione di domicilio (art. 14 Cost.) e quella di privata dimora (art. 614 c.p.)

Sulle nozioni di domicilio e di privata dimora, essenziali al fine di giudicare della legittimità, e quindi dell'ammissibilità come prova nel processo delle videoriprese in ambito domiciliare, non vi sono indirizzi concordanti in dottrina come in giurisprudenza.

Gli orientamenti assunti dalla Corte di Cassazione sono riconducibili a due tesi. Secondo la prima⁽³⁸⁾ il principale requisito che contraddistingue un luogo di privata dimora deve essere individuato nella "stabilità" del rapporto tra il luogo e la persona che se ne serve per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata come il riposo, l'alimentazione, lo studio, l'attività professionale, lo svago.

Altro orientamento della Suprema Corte⁽³⁹⁾ sostiene invece che la nozione di domicilio accolta dall'art. 14 Cost. sia più ampia di quella prevista dall'art. 614 c.p. e riguardi "tutti i luoghi, siano o meno di dimora, in cui può aver luogo il conflitto di interessi che essa regola". La tutela costituzionale riguarderebbe, di conseguenza, non solamente le private dimore ed i luoghi che, pur non essendo destinati a dimora, consentono una sia pur temporanea ed esclusiva disponibilità del sito, ma dovrebbe estendersi anche a quei posti nei quali è temporaneamente garantita un'area di intimità e riservatezza. L'applicazione del primo orientamento giurisprudenziale conduce ad escludere, ad esempio, che i bagni di un pubblico esercizio siano sottoposti alla tutela dovuta ad un luogo di privata dimora, mentre l'applicazione della seconda tesi comporta il riconoscimento di quella tutela.

Le Sezioni Unite nella sentenza che si commenta⁽⁴⁰⁾ sostengono che, quale che sia il rapporto fra le nozioni di domicilio desumibili dall'art. 14 Cost. e dall'art. 614 c.p., è certo che quel concetto "non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza" perché se è indubitabile che il domicilio in cui si svolge la vita privata d'una persona debba essere garantito anche da ingerenze esterne e debba assicurare la riservatezza, è anche vero che "il rapporto tra la persona e il luogo deve essere

(38) - Sez. VI, 18 novembre 2005, n. 11654. 10 gennaio 2003, n. 6962 in C.E.D. Cass., n. 223733. 10 gennaio 2003, n. 3443, in C.E.D. Cass., n. 224743.

(39) - C., Sez. VI, 16 marzo 2000, n. 7063, in C.E.D. Cass., n. 217688.

(40) - C., S.U., 28 luglio 2006, n. 26795, cit.

tale da giustificare la tutela anche quando la persona è assente... perchè il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare sia o meno questi presente”. La Suprema Corte osserva che, invece, nella toilette d’un locale pubblico tutti possono entrare quando è libera e la P.G. potrebbe ispezionarla indipendentemente dall’esistenza delle condizioni processuali che legittimino tale attività. Le S.U. concludono ritenendo che solamente il requisito della “stabilità” del rapporto fra un luogo e una persona trasformi quel luogo in un domicilio “nel senso che può fargli acquistare un’autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità”. Dall’accoglimento di questo principio deriva che una toilette pubblica non può essere considerata un domicilio neppure nel tempo in cui è occupata da una persona. Con tutte le conseguenze in merito alla disciplina delle attività che la P.G. può compiere in quello spazio.

La Corte osserva che i bagni pubblici o, ancora, un camerino per la prova di abiti o riservato agli incontri fra persone, anche se non possono essere qualificati come domicilio, avendo anche la funzione di tutelare la riservatezza delle persone non possono ricevere il trattamento di luoghi pubblici o esposti al pubblico, specialmente riguardo alla possibilità di effettuarvi delle videoriprese, poiché le attività che si svolgono al loro interno non possono rimanere esposte a qualunque tipo di intrusione.

Sostengono le S.U. della Cassazione⁽⁴¹⁾ che la riservatezza, il diritto al rispetto della vita privata, trovano riconoscimento nell’art. 2 Cost., nell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nell’art. 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Considerato però che il diritto alla riservatezza non gode di una tutela analoga a quella apprestata al domicilio dall’art. 14 Cost., è necessario, in mancanza d’una disciplina specifica, che le riprese visive che sacrificano quel diritto debbano ritenersi consentite e suscettibili d’utilizzazione probatoria a norma dell’art. 189 c.p.p. (negata invece per le riprese di comportamenti non comunicativi eseguiti in ambito domiciliare) e che quindi debbano essere precedute da un provvedimento motivato dell’Autorità giudiziaria, che può essere individuata nel P.M. o nel giudice⁽⁴²⁾.

(41) - C., S.U., 28 luglio 2006, n. 26795, cit.

(42) - Vds. in tal senso anche C., Sez. IV, 16 marzo 2000, n. 7063, in C.E.D. Cass. n. 217688.

i. Qualche applicazione pratica

Le tesi giurisprudenziali prima illustrate hanno comportato alcune applicazioni a casi e luoghi particolari, cui è opportuno accennare per meglio chiarire la portata pratica dei principi.

È stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità il caso delle videoregistrazioni eseguite dalla P.G. in un'aula scolastica.

La Suprema Corte⁽⁴³⁾ ha richiamato e accolto i principi esposti nella sentenza delle S.U. n. 26795/2006, più volte citata, secondo cui le videoriprese effettuate dalla P.G. fuori del procedimento costituiscono prove atipiche che, se effettuate in ambito domiciliare, sono illecite e quindi inutilizzabili; che la tutela costituzionale del domicilio esige un rapporto stabile fra il luogo e la persona e che, quando si tratti di tutelare la riservatezza, la prova atipica può essere ammessa con provvedimento motivato dell'Autorità giudiziaria.

La Corte ha dedotto dai richiamati principi che un'aula scolastica non possa essere considerata un domicilio, ma trattandosi di un luogo in cui può entrare un numero indeterminato di persone (alunni, professori, preposti alla sorveglianza ed alla direzione dell'istituto, familiari degli alunni, ecc.), debba qualificarsi come luogo aperto al pubblico, nel quale è quindi possibile effettuare videoregistrazioni sulla base di un provvedimento motivato della Autorità giudiziaria.

Altre sentenze della Cassazione⁽⁴⁴⁾ hanno sostenuto, sulla scia dei principi già accennati, che l'abitacolo d'una autovettura non possa essere considerato luogo di privata dimora essendo sfornito dei requisiti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo e che quindi non può trovare applicazione il disposto di cui al comma 2 dell'art. 266 c.p.p.

Sulla scia del medesimo orientamento altra sentenza⁽⁴⁵⁾ ha ritenuto che nemmeno le celle e gli ambienti penitenziari possano essere qualificati come

(43) - C. Sez. VI, 3 settembre 2012, n. 33593, in C.E.D. Cass. n. 253198.

(44) - C., Sez. V, 20 febbraio 2013, n. 8365, in in C.E.D. Cass. n. 254657. Sez. I, 31 marzo 2009, n. 13979, in C.E.D. Cass. n. 253556. Sez. I, 5 agosto 2008, n. 32851, in C.E.D. Cass. n. 241229.

(45) - C. Sez. I, 5 agosto 2008, n. 32851, C.E.D. Cass. n. 241228.

luoghi di privata dimora poiché essi non sono nel possesso dei detenuti, che quindi non hanno il diritto di escludere altre persone da tali ambienti che si trovano invece nella disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento e per qualunque esigenza d'istituto.

Un caso particolare è quello riguardante le videoriprese effettuate dalla P.G. inquadrando il davanzale d'una finestra ed il cortile dell'abitazione di una persona sottoposta ad indagini.

La Corte di Cassazione⁽⁴⁶⁾, esaminando la questione riguardante la dedotta inutilizzabilità delle descritte videoriprese in assenza di autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria, ha sostenuto che non si può riconoscere il diritto alla riservatezza riguardo alle attività che si svolgono sul davanzale d'una finestra o nel cortile dell'abitazione di un cittadino, poiché quei luoghi vanno qualificati come esposti al pubblico, "in quanto caratterizzati da uno spazio visibile da chi nel suo ambito si trova, ma anche da soggetti che, pur dall'esterno, hanno l'oggettiva possibilità di osservarli" e che la percettibilità dall'esterno fa venir meno le ragioni di tutela del luogo, anche se di proprietà di privati, ciò che esenta dall'autorizzazione dell'A.G. le attività di appostamento o di utilizzo d'una videocamera da parte della Polizia giudiziaria.

La decisione della Cassazione ora riferita è conforme alla soluzione data dalla Corte costituzionale alla questione generale della tutela da accordare al domicilio rispetto alle videoregistrazioni.

La Corte costituzionale⁽⁴⁷⁾ ha sostenuto che, affinché operi la protezione offerta dall'art. 14 Cost., non è sufficiente che un certo comportamento venga tenuto in un luogo di privata dimora, ma è necessario che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi. Perché, prosegue il giudice delle leggi, se l'azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, possa essere liberamente osservata dagli estranei senza il ricorso a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può accampare alcuna pretesa alla riservatezza, per cui le videoregistrazioni a fini investigativi non possono che soggiacere al medesimo regime valido per le riprese visive in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

(46) - C., Sez. IV, 19 marzo 2012, n. 10697, in C.E.D. Cass. n. 252673.

(47) - C. Cost., 7 maggio 2008, n. 149.

La Corte costituzionale sostiene, di conseguenza, che “il limite dell’art. 14 Cost. può venire in considerazione rispetto alle riprese visive in quanto, per eseguire i filmati all’interno del domicilio, gli organi investigativi debbano superare - tramite opportune manovre o avvalendosi di speciali strumenti - una barriera che si frappone tra la generalità dei consociati e l’attività filmata. Se quest’ultima è accessibile visivamente da chiunque, si è fuori dell’area di tutela prefigurata dalla norma...” contenuta nell’art. 14 Cost. La Corte, al fine di rendere chiaro il principio, fa un esempio pratico: “una cosa è che la videocamera esterna... (sia) atta a riprendere solo persone affacciate sul davanzale della finestra dell’abitazione dell’imputato, visibili liberamente dai dirimpettai; altra cosa è che l’apparato di ripresa visiva, per le sue caratteristiche tecniche o anche solo per la sua particolare collocazione... (permetta) di riprendere comportamenti sottratti alla normale osservazione *ab externo*”. Nel qual caso gli organi investigativi dovrebbero provvedersi d’una apposita autorizzazione dell’A.G. che renda poi utilizzabile la videoripresa.

l. Le riprese visive effettuate nel domicilio da persone presenti

La giurisprudenza costituzionale⁽⁴⁸⁾ e quella di legittimità⁽⁴⁹⁾ sono ormai costanti nel ritenere, come s’è prima riferito, che le riprese visive di atti comunicativi in luoghi di privata dimora siano effettuabili solamente seguendo le prescrizioni dettate, per le intercettazioni ambientali negli stessi luoghi, dagli artt. 266 e segg. c.p.p. Si pone il problema della ammissibilità ed utilizzabilità di videoriprese di comportamenti, comunicativi oppure no, effettuate da privati presenti nel domicilio in cui essi avvengono.

La Corte di Cassazione⁽⁵⁰⁾, nel risolvere un caso pratico portato alla sua attenzione, ha ritenuto la legittimità delle immagini di comportamenti lascivi e abusi sessuali ripresi dalla parte lesa, la quale così facendo “non ha violato con interferenze indebite la intangibilità del domicilio né la necessaria riservatezza su attività che si devono mantenere nell’ambito privato... (e quindi) non essendo configu-

(48) - C. Cost. 24 aprile 2002, n. 135, cit.

(49) - C., S.U., 28 luglio 2006, n. 26795, cit.

(50) - C., Sez. III, 19 ottobre 2010, n. 37197, in C.E.D. Cass. n. 248563.

rabile alcuna intrusione nell'altrui domicilio, la videoripresa, almeno per quanto riguarda la fissazione degli atti non comunicativi, è da considerarsi prova atipica”.

La decisione ora riferita s'inserisce nel filone di quella giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale costituisce prova documentale, ammissibile nel processo, la registrazione fonica di conversazioni (assimilabile secondo la Corte Costituzionale⁽⁵¹⁾ alla captazione di immagini in luoghi privati, che si differenzia dall'altra solo in rapporto allo strumento tecnico di intervento) anche se eseguite occultamente da uno degli interlocutori. Afferma in proposito la Suprema Corte⁽⁵²⁾: “le intercettazioni regolate dall'art. 266 c.p.p., e segg., consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscono con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto terzo rispetto agli interlocutori mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del carattere riservato della comunicazione. Ne consegue che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p.”.

È necessario, per giungere ad un corretto risultato, prendere le mosse dalla già richiamata sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite⁽⁵³⁾ la quale ha chiarito che le norme sui documenti contenute nel codice di procedura penale sono state concepite e formulate con esclusivo riferimento a quelli formati fuori (anche se non necessariamente prima) e comunque non in funzione del processo nel quale essi debbano essere acquisiti, deducendo da tale regolamentazione che solo le videoregistrazioni effettuate fuori dal procedimento possono essere qualificate come documenti e diventare, quindi, una prova documentale.

(51) - C. Cost. 24 aprile 2002, n. 135, cit.

(52) - C., Sez. I, 8 febbraio 2013, n. 6339, in C.E.D. Cass. n. 254814. Nello stesso senso C., Sez. VI, 16 marzo 2011, n. 31342, in C.E.D. Cass. n. 250534.

(53) - C., S.U., 28 luglio 2006, n. 26795, cit.

Di conseguenza si deve dedurre, prosegue la Corte, che le videoregistrazioni effettuate dalla Polizia Giudiziaria nel corso delle indagini costituiscono “documentazione dell’attività investigativa” e sono suscettibili di utilizzazione processuale solo se riconducibili a un’altra categoria probatoria, che per le videoriprese deve essere individuata in quella delle prove atipiche previste dall’art. 189 c.p.p. Alla luce dei medesimi principi si deve ritenere⁽⁵⁴⁾ che la registrazione fonografica (e, similmente, la registrazione di immagini, come s’è or ora ricordato) occultamente eseguita da uno degli interlocutori d’intesa con la polizia giudiziaria e con apparecchiature da questa fornite, non costituisca un “documento” formato fuori del procedimento, utilizzabile ai fini di prova ai sensi dell’art. 234 c.p.p., ma rappresenti invece la documentazione di un’attività d’indagine, considerato l’uso investigativo dello strumento di captazione che in tal caso viene compiuto. Ne discende che quella attività, riguardando il diritto alla segretezza delle conversazioni e delle comunicazioni tutelato dall’art. 15 Cost., a differenza della registrazione effettuata d’iniziativa di uno degli interlocutori, richiede un controllo dell’autorità giudiziaria, che però non implica la necessità di osservare le disposizioni relative all’intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli artt. 266 c.p.p. e seguenti. Le registrazioni fonografiche eseguite da uno degli interlocutori con strumenti di captazione forniti dagli organi investigativi, essendo effettuate col pieno consenso di uno dei partecipanti alla conversazione, richiedono un minor grado di intrusione nella sfera privata, sicché ai fini della tutela dell’art. 15 Cost. è sufficiente un livello di garanzia minore, rappresentato da un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria che può essere costituito anche da un decreto del pubblico ministero.

Non può invece essere confuso col precedente il caso della registrazione fonografica di un colloquio intervenuto fra presenti operata clandestinamente da uno dei partecipanti o da chi comunque sia stato ammesso ad assistervi, se l’autore della registrazione abbia in precedenza denunciato i fatti di cui sia stato vittima, poiché non è possibile presumere che la polizia giudiziaria avesse necessariamente concordato e coordinato le successive registrazioni effettuate dal denunciante.

(54) - Sulla scia di C., Sez. VI, 21 giugno 2010, n. 23742, in C.E.D. Cass. n. 247384. Vds. nello stesso senso C. sez. II, 7 novembre 2012, n. 42939, in C.E.D. Cass. n. 253819.

In tal caso la registrazione fonografica costituisce una prova documentale rappresentativa di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell'altro soggetto che ha preso parte alla conversazione⁽⁵⁵⁾.

3. Il pedinamento satellitare tramite gps

a. Cenni introduttivi

Il pedinamento è un'attività investigativa tradizionalmente utilizzata dalla polizia giudiziaria, che consiste nel seguire colui che sia oggetto di indagini allo scopo di conoscere gli itinerari che segue, le località che frequenta, osservarlo nelle attività che compie, individuare le persone che incontra. All'esito dell'osservazione coloro che hanno eseguito quell'indagine ne riferiscono a mezzo di dettagliate relazioni di servizio. Col progresso della scienza a quell'attività investigativa è stato dato supporto mediante una recente invenzione che, servendosi di un complesso di apparecchiature tecnologiche, permette di seguire in maniera continuativa i movimenti del soggetto controllato senza il pericolo che lo stesso scopra di essere osservato. Il dispositivo che permette il "pedinamento" o meglio la localizzazione a mezzo della tecnologia satellitare è il GPS (acronimo di *Global Positioning System*), un'apparecchiatura che è in grado di controllare in maniera continua la posizione esatta di un dispositivo montato su un veicolo (compresi aerei e natanti) o in un bagaglio o portato indosso da un individuo, ed ha anche la capacità di calcolare e documentare l'ora delle rilevazioni. Il GPS trasmette poi i dati ad un'apparecchiatura che li elabora e li fissa su una cartografia che normalmente viene riversata su un supporto informatico.

Si tenga presente che non è sempre necessario montare un dispositivo GPS sul veicolo i cui movimenti debbano essere seguiti, o dotare del congegno la persona della quale va controllata la posizione: ciò accade quando il primo sia già munito di quel sistema (ad esempio un antifurto satellitare), o quando la persona utilizzi uno smartphone, che è già dotato di quel dispositivo.

(55) - C., Sez. I, 8 febbraio 2013, n. 6339, in C.E.D. Cass. n. 254814.

b. Tentativi di inquadramento giuridico

Il pedinamento tramite GPS, al pari delle videoregistrazioni, non è espressamente previsto e disciplinato dalla legge, pur costituendo ormai uno strumento investigativo diffuso e di grande importanza. L'assenza di regolamentazione del fenomeno ha spinto gli studiosi e gli operatori del diritto ad interrogarsi circa la natura giuridica di quella modalità tecnologica di pedinamento allo scopo di individuare in via interpretativa il mezzo di prova previsto dalla legge cui essa possa essere assimilata.

Qualche studioso⁽⁵⁶⁾ ha creduto di poter applicare alla tecnica GPS la disciplina che regola l'attività di intercettazione perché essa lederebbe i medesimi diritti che tendono a garantire gli artt. 266 e segg. c.p.p.

La Corte di Cassazione si è sempre detta contraria ad una tale interpretazione dell'istituto, ritenendo "evidente che il concetto di intercettazione, pur mai esplicitamente definito dal legislatore, è relativo ad una attività di ascolto (o lettura) e captazione di comunicazioni tra due o più persone. Consiste, in un certo senso, nel sequestro di un bene immateriale: il contenuto di una comunicazione. Ad esso rimane estranea l'attività di indagine volta a seguire i movimenti sul territorio di un soggetto, a localizzarlo e dunque a controllare - a distanza - non il flusso delle comunicazioni che lo stesso invia o riceve, ma la sua presenza in un determinato luogo in un certo momento, nonché l'itinerario seguito, gli incontri avuti ecc. Si tratta insomma di una modalità, tecnologicamente caratterizzata, di pedinamento. Come tale, essa rientra nei mezzi di ricerca della prova cosiddetti *atipici* o *innominati*. D'altronde, mentre l'intrusione nelle altrui comunicazioni comporta compressione della libertà e segretezza delle stesse, cioè di un valore costituzionalmente tutelato (art. 15 Cost.), e dunque la necessità di autorizzazione motivata da parte della autorità giudiziaria, la localizzazione, sia pure a distanza, di un soggetto può farsi rientrare nell'ordinaria attività di controllo e accertamento demandata alla polizia giudiziaria (cfr. artt. 55, 347, 370 cpp).

(56) - Velani, Nuove tecnologie e prova penale: il sistema di individuazione satellitare g.p.s., in *Giur. it.*, 2003, p. 2375. Iacobacci, Sulla necessità di riformare la disciplina delle intercettazioni prendendo le mosse dalle esitazioni applicative già note, in *Giust. pen.*, III, 2011, c. 365 e segg.

Dunque, non solo non necessita l'osservanza delle disposizioni ex artt. 266 e seguenti cpp, relative alle intercettazioni di conversazioni e/o comunicazioni, ma - non essendo in pericolo il predetto principio costituzionale - nemmeno appare necessario il decreto motivato del PM...⁽⁵⁷⁾.

Si è anche sostenuto che l'attività di localizzazione satellitare potrebbe essere inquadrata nella figura dell'ispezione personale⁽⁵⁸⁾ poiché essa consisterebbe in una speciale osservazione elettronica. Si è osservato, in contrario, che la detta tecnica non ha lo scopo descritto dall'art. 244 c.p.p., secondo il quale: "l'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato"; e non mira neppure a descrivere lo stato attuale dei luoghi, a verificare quello preesistente e ad accertare le cause delle modificazioni verificatesi. Si è aggiunto che comunque l'ispezione personale è prevista dall'art. 13 Cost. come una forma nominata di "restrizione della libertà personale" adottabile con un atto motivato dell'Autorità giudiziaria, mentre la localizzazione satellitare non ha l'effetto di limitare la libertà personale, visto che essa non attenta in alcun modo a quella specie di libertà.

È stato anche sostenuto⁽⁵⁹⁾ che quella tecnica investigativa potrebbe costituire un accertamento urgente sui luoghi, sulle cose e sulle persone disciplinato dall'art. 354 c.p.p. e si è osservato in contrario che il GPS non ha la finalità, descritta dalla norma ora citata, di conservare le tracce del reato e di curare che lo stato dei luoghi non venga manomesso.

Sono state affacciate altre ipotesi, comunemente ritenute infondate, sulla assimilabilità della tecnica di localizzazione satellitare ad altre figure espressamente disciplinate come, ad esempio, quella contemplata dall'art. 359 c.p.p., oppure quella che ritiene che i dati forniti dal GPS possano farsi rientrare in quelli relativi al traffico telefonico definiti dal D.L.vo n. 196/2003 in materia di protezione di dati personali. Considerati i limiti della presente ricerca sembra sufficiente solamente fornire l'informazione sulla loro esistenza.

(57) - C., 2 maggio 2002, n. 16130, in C.E.D. Cass. n. 221918. L'orientamento non è mai cambiato: vds. fra le sentenze recenti C., 21 maggio 2013, n. 21644 in C.E.D. Cass. n. 255542.

(58) - Signorato, La localizzazione satellitare nel sistema degli atti investigativi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, n. 2, pag. 585.

(59) - Signorato, La localizzazione satellitare nel sistema degli atti investigativi, cit.

c. La soluzione preferibile

Nessuna delle ipotesi di inquadramento della tecnica GPS in una figura prevista dall'ordinamento può essere, come detto, condivisibile. Ciò non vuol dire però che il pedinamento satellitare sia una specie vietata di indagine.

Si è detto all'inizio che il vigente codice di procedura penale non ha adottato il principio di tassatività dei mezzi di prova ed ha previsto, invece, che possano essere acquisite anche prove "atipiche", non rientranti fra quelle espressamente previste dalla legge, delle quali ha fissato le condizioni di ammissione in ossequio al principio di legalità della prova.

Si è anche riferito che quella soluzione era stata dettata dall'esigenza di poter utilizzare in futuro i mezzi di indagine via via introdotti dal progresso tecnologico.

Il codice ha quindi accolto il principio di atipicità "controllata" in materia di prove, che caratterizza anche, e specialmente, la fase delle indagini preliminari, come è stato espressamente sancito dalla Cassazione⁽⁶⁰⁾.

Secondo il diffuso orientamento della Corte Suprema⁽⁶¹⁾ la localizzazione satellitare è assimilabile ad un altro atto investigativo non previsto che, come si è già accennato, è il vecchio e collaudato pedinamento.

E la soluzione non appare peregrina, considerato che entrambe le attività hanno come scopo quello di controllare e registrare tutti gli spostamenti di un soggetto.

La differenza consiste nel fatto che la tecnica GPS rileva in modo assolutamente continuo e dettagliato anche gli spostamenti che si svolgono in luoghi non visibili e non deve interrompersi quando sussista il pericolo che il soggetto possa accorgersi, o s'accorga, di essere seguito. Il GPS si differenzia invece dalla figura tradizionale perché non può registrare una serie di fatti (gesti, incontri, consegna di oggetti) che solamente l'osservazione diretta riesce a cogliere.

(60) - C., Sez. II, 23 aprile 2008, n. 16818, in C.E.D. Cass. n. 239774.

(61) - C., Sez. II, 21 maggio 2013, n. 21644, in C.E.D. Cass. n. 255542. Sez. IV, 21 gennaio 2008, n. 3017, in C.E.D. Cass. n. 238679. Sez. IV, 1 marzo 2007, n. 8871, in C.E.D. Cass. n. 236112. Sez. V, 31 maggio 2004, n. 24715, in C.E.D. Cass. n. 228731 fra le tante.

d. Normativa di riferimento

La localizzazione satellitare può dunque essere assimilata al pedinamento e rientra nel novero degli atti d'indagine innominati. Va individuata la norma che possa regolare la fattispecie considerato che - come si è già detto - l'accertamento della "verità processuale" deve corrispondere ad un preciso sistema legale di regole di esclusione e sanzioni che abbia l'effetto di garantire che il libero convincimento del giudice si formi nell'ambito di prove legittimamente entrate nel processo, in conformità del principio consacrato dall'art. 111 Cost. (come modificato dalla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2), il quale stabilisce che "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge".

Si può pensare di applicare l'art. 189 c.p.p. che riguarda le "prove non disciplinate dalla legge" e dispone che quando è richiesta una prova appartenente a quella categoria "il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova".

Si è sostenuto⁽⁶²⁾ che la norma citata sembra non possa riferirsi ai mezzi di ricerca della prova ed agli atti delle indagini preliminari, dato che si tratta di prove precostituite rispetto all'istruzione dibattimentale, che vengono quasi sempre acquisite "a sorpresa". Tali circostanze non consentirebbero di rispettare la norma citata, la quale dispone che il giudice senta le parti in contraddittorio sulle modalità di assunzione, il che danneggerebbe irrimediabilmente gli atti investigativi a sorpresa. Si è però osservato⁽⁶³⁾ che, quando si tratti di mezzi di ricerca della prova atipici, invece di ricorrere ad un contraddittorio anticipato sulla ammissione si potrebbe ipotizzare un contraddittorio successivo sull'utilizzabilità degli elementi investigativi. Si aggiunga che la dottrina⁽⁶⁴⁾ ha anche affermato che la disciplina dell'art. 189 c.p.p. deve riguardare, in forza d'una interpretazione sistematica, anche gli atti delle indagini preliminari.

(62) - GALANTINI, *Inutilizzabilità della prova nel processo penale*, Padova, 1992, 213. GUALTIERI, *Diritto alla difesa e prova scientifica*, in DPP, 2011, 493.

(63) - CAMON, *Le riprese visive come mezzo di indagine, spunti per una riflessione sulle prove incostituzionali*, in CP, 1999, 1195. CAPRIOLI, *Riprese visive nel domicilio e intercettazione "per immagini"*, in GC, 2002, 2189. RICCI, *Le prove atipiche*, Milano, 1999, 538.

(64) - SCALFATI, in SCALFATI-SERVI, *Premesse sulla prova penale*, in SPANGHER, Trattato, II, 1, 32.

La Corte di Cassazione⁽⁶⁵⁾, che ha trattato quell'argomento a proposito delle videoregistrazioni, ha sostenuto a sua volta che il contraddittorio previsto dall'art. 189 del codice di procedura penale "non riguarda la ricerca della prova ma la sua assunzione e interviene, dunque, come risulta chiaramente dalla disposizione, quando il giudice è chiamato a decidere sull'ammissione della prova".

Ciò significa che l'attività di indagine si svolge ad iniziativa della P.G., ma che resta "impregiudicata la questione sull'ammissibilità della prova che ne deriva (sulla quale dovrà pronunciarsi il giudice quando sarà richiesto della sua assunzione del dibattimento)...".

Al momento dell'assunzione in giudizio come mezzo di prova d'un pedinamento satellitare, ma solamente allora e non nella fase delle indagini, il giudice deve sentire le parti in contraddittorio per verificare se la prova "risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona" (art. 189 c.p.p.).

Quanto all'oggetto dell'accertamento giudiziale, si ritiene comunemente che la "libertà morale della persona" non possa essere messa a repentaglio dall'osservazione satellitare, dato che questa viene eseguita addirittura senza che il soggetto si accorga di essere controllato: essa quindi non può svolgere alcuna influenza sulla libertà di autodeterminazione di cui parla l'art. 188 c.p.p., che potrebbe essere invece pregiudicata, per fare alcuni esempi, dalla tortura, dalla narcoanalisi, dall'uso della macchina della verità e simili.

Quanto all'altro requisito, l'idoneità del mezzo di prova all'accertamento dei fatti deve essere valutata di volta in volta dal giudice al momento dell'ammissione e deve riguardare l'astratta capacità della prova atipica ad accertare i fatti del processo.

Sono prove inidonee, ad esempio, le sedute spiritiche, l'esame delle viscere di animali o l'osservazione del volo degli uccelli, in passato praticate ed a volte tornate in uso.

Per la tecnica GPS, invece, l'idoneità probatoria astratta è un dato di evidenza scientifica ormai acquisito.

(65) - C., S.U., 28 luglio 2006, n. 26795, in C.E.D. Cass. n. 234267.

e. I pedinamenti satellitari sono “atti non ripetibili”?

Anche a proposito di questo mezzo di prova atipico bisogna porsi il problema della ripetibilità o dell'irripetibilità degli atti d'indagine alla luce del disposto dell'art. 431 c.p.p., in considerazione dell'importante effetto processuale che deriva dall'inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento, e di cui s'è già parlato in precedenza.

La giurisprudenza riguardante lo specifico argomento è del parere che il rilevamento satellitare non possa essere qualificato come “atto irripetibile” ai sensi dell'art. 431 c.p.p. e motiva questo convincimento affermando⁽⁶⁶⁾ che non è possibile “sostenere che i supporti informatici relativi a tale attività d'indagine debbano essere considerati atti non ripetibili... In realtà si tratta di un'attività investigativa atipica, assimilabile al pedinamento, che può entrare nella valutazione probatoria del giudice anche attraverso la testimonianza della polizia giudiziaria...né può sostenersi che i verbali di tale attività possano essere acquisiti al fascicolo del dibattimento: deve ritenersi infatti che le relazioni concernenti le attività svolte dalla polizia giudiziaria non abbiano il carattere di atti irripetibili”.

Anche la giurisprudenza di legittimità successiva⁽⁶⁷⁾ ha continuato a sostenere che non possono essere considerati “irripetibili” gli atti ed i supporti informatici relativi alla localizzazione mediante sistema GPS che, quindi, non possono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento.

La dottrina⁽⁶⁸⁾ ritiene invece che se si accolga la diffusa concezione dell'irripetibilità “come alterabilità dell'oggetto materiale o impossibilità di compiere l'atto con modalità diverse o in tempi e luoghi diversi o quantomeno con il rischio che il suo compimento successivo comporti in tutto o in parte una perdita di informazione o della sua genuinità, si dovrebbe concludere che la localizzazione satellitare vada senz'altro considerata un atto non ripetibile” in quanto “essa monitora una realtà che esiste solo nel momento in cui è colta, risultando evidentemente impossibile ottenere i medesimi risultati attraverso la reiterazione dell'attività in tempi e luoghi diversi”.

(66) - C., Sez. VI, 11 aprile 2008, n. 15396, in C.E.D. Cass. n.239638.

(67) - C., Sez. IV, 13 dicembre 2012, n. 48279, in C.E.D. Cass. n. 253953. C., Sez. I, 9 marzo 2010, n. 9416, in C.E.D. Cass. n. 246774.

(68) - SIGNORATO, *La localizzazione satellitare nel sistema degli atti investigativi*, cit. Vds. anche MARINELLI, *Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova*, Torino, 2007, 252.

Secondo la dottrina, dunque, il pedinamento satellitare sarebbe un'attività irripetibile ed il relativo verbale dovrebbe essere inserito, insieme con la documentazione informatica, nel verbale per il dibattimento ai sensi dell'art. 431, lettera b, c.p.p.

Un indirizzo giurisprudenziale recente⁽⁶⁹⁾ sembra sostenere, a proposito dell'irripetibilità degli atti d'indagine di cui si tratta, una tesi parallela a quella patrocinata dalla dottrina. La sentenza citata, infatti sostiene, sia pure molto sinteticamente che “si considerano irripetibili gli atti che non possono essere rinnovati in dibattimento come ad esempio... i pedinamenti...”. Si è già riferito che la dottrina e la giurisprudenza considerano la tecnica GPS come una forma tecnologica di pedinamento, del quale ha tutte le caratteristiche principali. Se così è, non può che concludersi che il principio adottato dalla sentenza di legittimità ora menzionata non può che riferirsi anche al pedinamento satellitare.

Al medesimo risultato si può giungere applicando alla fattispecie di cui si parla le argomentazioni adottate da una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione⁽⁷⁰⁾ in materia di irripetibilità degli atti.

Afferma quella sentenza che l'esame delle fattispecie concordemente ritenute appartenenti al catalogo degli atti irripetibili permette di ritenere che esse sono caratterizzate dall'esistenza di un risultato ulteriore rispetto alla mera attività investigativa della P.G., che non è più riproducibile in dibattimento se non con la perdita dell'informazione probatoria o della sua genuinità. Per chiarire meglio il concetto la sentenza aggiunge: “ciò appare evidente nel caso delle intercettazioni telefoniche (le cui trascrizioni sono peraltro inserite nel fascicolo per il dibattimento per espressa previsione normativa: art. 268, comma 7, c.p.p.). Chi le ha materialmente eseguite potrebbe in astratto descrivere in dibattimento le attività svolte ed anche riferire il contenuto delle conversazioni intercettate, ma non potrebbe certo riprodurre le conversazioni captate: quello che in ipotesi potrebbe riferire sarebbe comunque diverso da quanto è stato captato e andrebbe comunque perduta un'informazione probatoria potenzialmente rilevante nel processo”.

(69) - C., 30 novembre 2011, n. 44413, in C.E.D. Cass. n. 251613.

(70) - C., S.U., 18 dicembre 2006, n. 41281, in C.E.D. Cass. n. 234906.

La medesima situazione è ravvisabile nell'ipotesi del pedinamento tramite GPS. In dibattimento colui che ha eseguito l'operazione potrebbe descrivere la parte tecnica della stessa, e potrebbe anche sintetizzare (leggendo la cartografia) il percorso seguito dalla persona controllata, ma così facendo non potrebbe riprodurre con esattezza quanto rilevato e, per ripetere le parole della sentenza prima citata, "quello che potrebbe riferire sarebbe comunque diverso da quanto è stato captato e andrebbe comunque perduta un'informazione probatoria potenzialmente rilevante nel processo".

Se si accetta la tesi secondo la quale il verbale che documenta il pedinamento satellitare sia un atto irripetibile, inseribile come tale nel fascicolo per il dibattimento, bisogna anche ritenere che debbano esservi inseriti i supporti informatici sui quali sono stati riversati i dati relativi agli spostamenti della persona controllata. L'art. 134, comma 4, c.p.p., infatti, prevede che al verbale possa essere aggiunta l'indispensabile riproduzione audiovisiva, che così ne diventa un elemento integrativo che deve entrare insieme col primo nel fascicolo di cui all'art. 431 c.p.p.⁽⁷¹⁾.

f. I diritti coinvolti

La Corte di Cassazione ritiene che l'attività di controllo degli spostamenti d'un soggetto costituisca una versione tecnicamente moderna del tradizionale pedinamento, attribuito dagli artt. 55, 347, 370 c.p.p. alla competenza della Polizia Giudiziaria, la quale non deve essere autorizzata all'esecuzione dall'Autorità Giudiziaria, essendo inapplicabile la disciplina delle intercettazioni regolata dagli artt. 266 e segg. c.p.p.⁽⁷²⁾ visto che quell'attività non mette in pericolo il diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni tutelato dall'art. 15 Cost.

(71) - C., S.U., 28 luglio 2006, n. 26795, in C.E.D. Cass. n. 234267. In dottrina SIGNORATO, *La localizzazione satellitare nel sistema degli atti investigativi*, cit., 595.

(72) - C., Sez. II, 21 maggio 2013, n. 21644, in C.E.D. Cass. n. 255542. Sez. I, 9 marzo 2010, n. 9416, in C.E.D. Cass. n. 246774. Sez. VI, 11 aprile 2008, n. 15396, in C.E.D. Cass. n. 239638. 21 gennaio 2008, n. 3017, in C.E.D. Cass. n. 238679. 1 marzo 2007, n. 8871, in C.E.D. Cass. n. 236112. 31 maggio 2004, n. 24715, in C.E.D. Cass. n. 228731. 2 maggio 2002, n. 16130, in C.E.D. Cass. n. 221918.

Si tratterebbe, come si è detto, d'un mezzo di ricerca della prova atipico, innominato, la cui disciplina è individuabile in quella prevista dall'art. 189 c.p.p., che comunque lascia aperto il problema della tutela dei diritti fondamentali che quella attività d'indagine coinvolge.

Ma quali sarebbero i diritti fondamentali con cui interferisce il pedinamento tramite GPS?

Certamente il primo diritto cui si può pensare - escluso dalla totalità della giurisprudenza⁽⁷³⁾ l'attentato a quello previsto dall'art. 15 Cost. poiché la tecnica GPS non incide sulla libertà e segretezza delle comunicazioni - è quello riguardante l'inviolabilità del domicilio e il rispetto della vita privata, considerato che a volte il GPS viene sistemato all'interno di un veicolo.

Per ritenere che l'abitacolo di un autoveicolo sia meritevole di protezione costituzionale sarebbe necessario ritenere che esso abbia le caratteristiche necessarie per essere qualificato come domicilio agli effetti dell'art. 14 Cost.

Nella pratica l'ipotesi appare trascurabile, considerato che il dispositivo GPS, se non collegato a microspie per la captazione delle comunicazioni, la cui installazione sottende un'autorizzazione dell'A.G., viene normalmente installato fuori dell'abitacolo del veicolo.

Nei casi in cui comunque esso venisse sistemato all'interno della parte abitabile della vettura non vi sarebbe alcun attentato ai diritti costituzionali del soggetto controllato, considerato che secondo le indicazioni della Corte di Cassazione "l'abitacolo di un veicolo non può essere considerato luogo di privata dimora"⁽⁷⁴⁾.

Si è poi sostenuto che la localizzazione satellitare potrebbe ledere il diritto al rispetto della vita privata, o alla segretezza o alla riservatezza della persona.

La questione è stata affrontata da una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo⁽⁷⁵⁾ pronunciata proprio in merito all'utilizzo del sistema satellitare GPS.

(73) - Vds. nota precedente.

(74) - C., 20 febbraio 2013, n. 8365, in C.E.D. Cass. n. 254657. 31 marzo 2009, n. 13979, in C.E.D. Cass. n. 243556 fra le recenti.

(75) - 2 settembre 2010, causa Uzun contro Germania, ricorso n. 35623/05.

La Corte ha sostenuto che quella tecnica ha evidenti riflessi sulla vita privata, tutelata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) perché il diritto alla sua protezione può sussistere anche quando una persona frequenti luoghi pubblici non essendo ravvisabile, in tal caso, una sua rinuncia alla *privacy*.

La Corte ha affermato che un controllo continuativo dei movimenti di una persona sul territorio è ben diverso e più penetrante della percezione occasionale di quegli spostamenti, ed ha quindi sostenuto che il pedinamento elettronico costituisce una interferenza nella vita privata che deve essere prevista dalla legge e si deve risolvere in "una misura che in una società democratica è necessaria per la sicurezza nazionale, per l'ordine pubblico, per il benessere economico del Paese, per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute, della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri" come dispone l'art. 8 CEDU.

La legge, prosegue la sentenza, può prevedere, per il controllo tramite il GPS, limiti meno stringenti di quelli riguardanti le intercettazioni - perché questa è una misura più invasiva - ma deve garantire una adeguata protezione in merito al suo svolgimento. La Corte ha poi precisato che la nozione di "legge" non comprende solamente le norme scritte ma anche quelle risultanti dall'interpretazione corrente della giurisprudenza.

Appare utile accertare quali riflessi può avere la detta decisione sull'ordinamento italiano e sul trattamento processuale della tecnica di localizzazione satellitare. Certamente l'utilizzo di quella tecnica in Italia risponde ad esigenze riguardanti la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico o la prevenzione dei reati, e quindi si deve ritenere osservato uno dei requisiti previsti dall'art. 8 CEDU e ribaditi dalla Corte europea.

Si è già detto che la localizzazione tramite GPS è una misura non prevista nominativamente dall'ordinamento ma rappresenta un mezzo di prova non disciplinato dalla legge, regolamentato dall'art. 189 c.p.p. Il diritto giurisprudenziale ne ha delineato un'analitica e completa disciplina, che certamente soddisfa l'altro requisito di legittimità, previsto dalla sentenza della Corte di giustizia che si sta commentando, riguardante la previsione legale della limitazione del diritto.

Si sostiene⁽⁷⁶⁾ che lo svolgimento della misura, come delineato nell'ordinamento italiano, non preveda le garanzie indicate dalla Corte di giustizia, considerato che la concorde giurisprudenza non richiede che il pedinamento satellitare debba essere autorizzato da un provvedimento della autorità giudiziaria. E si ricorda che secondo la Corte costituzionale⁽⁷⁷⁾ le norme della Convenzione europea, anche se non sono direttamente applicabili nel nostro ordinamento, costituiscono ormai parametri interposti di costituzionalità, per cui se il legislatore non dovesse intervenire per adeguarvisi, si dovrebbe investire della questione la stessa Corte Costituzionale.

Forse quella misura non è necessaria dato che non pare che il diritto di colui che sia oggetto di osservazione a mezzo del GPS non riceva alcuna tutela. Si deve ricordare in proposito che la misura della quale si discute è un mezzo di prova atipico rientrante nella previsione dell'art. 189 c.p.p., il quale prevede che quella prova non possa essere ammessa se non sia stata esaminata dalle parti in merito alla sussistenza dei requisiti che la devono assistere. Da ciò consegue che, come ha sostenuto la Corte di Cassazione⁽⁷⁸⁾ trattando quell'argomento a proposito delle videoregistrazioni, l'attività di indagine si svolge ad iniziativa della P.G., ma che resta "impregiudicata la questione sull'ammissibilità della prova che ne deriva (sulla quale dovrà pronunciarsi il giudice quando sarà richiesto della sua assunzione del dibattimento)...". Ciò sta a significare che la legge italiana prevede un adeguato livello di garanzie, se è vero che il soggetto interessato ha il diritto di esaminare i dati risultanti dagli atti di indagini, deve essere sentito in merito all'ammissibilità di quegli atti dal giudice, il quale deve poi decidere sull'ammissione della prova dopo averne esaminata la legittimità.

In conclusione, si deve ricordare che l'univoca giurisprudenza della Corte Suprema⁽⁷⁹⁾ ritiene che la localizzazione satellitare sia un mezzo di ricerca della prova perfettamente legittimo e ne ha disciplinato lo svolgimento nell'ambito processuale.

(76) - SIGNORATO, *La localizzazione satellitare nel sistema degli atti investigativi*, cit., 605. IOVENE, *Pedinamento satellitare e diritti fondamentali della persona*, in CP, 2012, 3563.

(77) - C. Cost, 23 ottobre 2008, nn. 348 e 349.

(78) - C., S.U., 28 luglio 2006, n. 26795, in C.E.D. Cass. n. 234267.

(79) - Vds. nota 70.

Al momento, dunque, quell'articolata disciplina è applicabile e ad essa bisogna far riferimento, anche perché, come ha ricordato la Corte Costituzionale⁽⁸⁰⁾, le norme della Convenzione europea non sono direttamente applicabili nel nostro Ordinamento.

4. Conclusioni

Pare opportuno concludere questo lavoro mettendo in evidenza i dati rilevanti nonché i tratti comuni e quelli divergenti riguardanti le videoregistrazioni e la localizzazione satellitare tramite GPS.

Entrambe quelle tecniche d'indagine sono mezzi di ricerca della prova non espressamente previsti né regolati dal Codice di Procedura Penale, ma disciplinati dall'art. 189 del medesimo Codice come mezzi atipici di prova. Come tali devono superare il vaglio di ammissibilità della prova da parte del giudice, condotto nel contraddittorio delle parti. Si è precisato che la suddetta procedura di ammissibilità non deve precedere l'esecuzione del pedinamento elettronico, e neppure delle videoriprese in luoghi pubblici eseguite prima dell'inizio delle indagini o nel corso delle stesse, ma deve essere posta in essere solamente nel giudizio.

Le videoriprese di comportamenti comunicativi in ambito domiciliare devono essere conformi alla disciplina dettata dagli artt. 266 e segg. c.p.p., che riguarda le intercettazioni.

Le videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi in ambito domiciliare sono vietate, a differenza di quelle che avvengono in luoghi che non costituiscono domicilio ma vengono usati per attività che si vogliono mantenere riservate, per le quali è necessario un provvedimento motivato del P.M. o del Giudice⁽⁸¹⁾.

Le videoriprese eseguite in via autonoma ad opera di persone presenti sono legittime e non devono essere precedute da alcuna autorizzazione.

Vanno autorizzate invece le suddette attività se il privato agisca d'intesa con la P.G.

(80) - Vds. nota 76.

(81) - Cass., S.U., 28 luglio 2006, n. 26795, in C.E.D. Cass. n. 234267.

Le videoriprese in luoghi pubblici sono considerate documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p., che sono acquisiti con valore di prova nel giudizio. Chi le ha eseguite non deve, normalmente, essere chiamato a testimoniare in via diretta sul loro svolgimento e sui risultati, ma può essere indicato come teste a controprova dalla difesa.

Le videoriprese nei luoghi di privata dimora, che devono essere autorizzate, sono considerate atti d'indagine e non possono transitare nel fascicolo per il dibattimento. Ne consegue che chi le ha eseguite deve essere chiamato a testimoniare sulle attività compiute.

Le attività di videoregistrazione sono considerate atti irripetibili, per cui i relativi verbali e la registrazione visiva vengono acquisiti al fascicolo per il dibattimento, il che normalmente esenta la P.G. operante dal rendere testimonianza.

Il pedinamento satellitare non è considerato dalla giurisprudenza⁽⁸²⁾ attività non ripetibile ai sensi dell'art. 431 c.p.p. Ne consegue che gli appartenenti alla P.G. che hanno operato debbono riferire in dibattimento sull'attività eseguita, anche riguardo ai singoli spostamenti del soggetto controllato.

Tutti coloro che sono chiamati a testimoniare possono eventualmente chiedere, ai sensi dell'art. 499, comma 5, c.p.p., di essere autorizzati a consultare per aiuto alla memoria i documenti relativi agli atti al cui compimento abbiano partecipato e non solo quelli a propria firma, con l'avvertenza che eventuali esitazioni (dovute magari ad una inadeguata, preventiva, privata consultazione, che dovrebbe costituire la regola) possono incidere negativamente sulla formulazione del giudizio di affidabilità del teste e di attendibilità della deposizione e, in definitiva, sulla correttezza o sull'efficacia dell'indagine.



(82) - Vds. note 64 e 65.

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA LICEITÀ DEL RICORSO ALL'USO DELLA FORZA NELL'AMBITO DI UNA PEACE SUPPORT OPERATION (PSO)

John NAPOLITANO

*Tenente Colonnello
Reparto Autonomo*

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Uno dei maggiori problemi che si pongono nell'esecuzione di una missione dotata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del mandato di "utilizzare tutti i mezzi necessari a proteggere la popolazione civile dall'imminente minaccia di violenza fisica", è quello di pianificare organizzare avviare e condurre un'operazione militare - quale misura ritenuta necessaria per proteggere la popolazione dall'imminente minaccia di violenza fisica - senza violare il regime dello *ius ad bellum*, ossia le norme internazionali che legittimano il ricorso a un intervento armato, e dello *ius in bello*, ossia le norme internazionali che legittimano la conduzione delle operazioni nel caso di un conflitto armato⁽¹⁾.

(1) - KOLB, Robert, et al., *L'application du droit international humanitaire et des droits de l'homme*

Tale problematica risulta essere estremamente attuale stante che, dopo le tragedie del Ruanda e dei Balcani negli anni Novanta, questo tipo di mandato cosiddetto “robusto” caratterizza sempre più spesso il contenuto delle varie risoluzioni con le quali il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite autorizza il dispiegamento e l’esecuzione delle *Peace Support Operations*⁽²⁾.

Il problema quindi sorge nell’interpretazione di tale tipo di mandato, non avendo il Consiglio di Sicurezza mai chiarito la portata di quest’espressione: “utilizzare tutti i mezzi necessari a proteggere la popolazione civile dall’imminente

aux organisations internationales, Bruxelles, Bruylant, 2005, pag. 33-34; DUPUY, René-Jean, et al., *Droit international public*, Paris, Dalloz, 2010; MEIJER, Iris, *UN Peace-Keeping Forces: The Conditions of Change*, in *LEIDEN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*, 1994; GAJA, Giorgio, *Second Report on responsibility of international organizations*, UN doc. A/CN.4/541, 2 aprile 2004, pagg. 39 et ss.; WHITE, Nigel, *U.N. Peacekeeping-Development*, LA LIBRAIRIE JURIDIQUE DE RÉFÉRENCE EN LIGNE, Paris, 2009, pagg. 69 e ss.; COX, Eric, *Beyond Self-Defense: United Nations Peacekeeping Operations and the Use of Force*, in *JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW AND POLICY*, Denver, 1998.

(2) - Come ad esempio:

- la missione *Minusil* (Missione delle nazioni Unite in Sierra Leone) - Risoluzione 1289 (2000) del 7 febbraio 2000);
- la *Monuc* (Missione delle Nazioni Unite in Costa d’Avori) - Risoluzione 1291 (2000) del 24 febbraio 2000;
- la *Manuto* (Missione delle Nazioni Unite in Timor Orientale Risoluzione 1410 (2002) del 17 maggio 2002);
- la *Finul* (Forza interinale in Libano) Risoluzione 1701 (2006) del 11 agosto 2006;
- la *Minuad* (Operazione in e 1769 (2007) del 31 luglio 2007;
- la *Minurcat* (Missione in Tchad) Risoluzione 1778 (2007) del 25 settembre 2007 e Risoluzione 1973, adottata il 17 marzo 2011;
- l’ONUCI (Operazione dell’ONU in Costa D’avorio) Risoluzione 1975 del 30 marzo 2011 relativa alla situazione in Libia Missione ONU di stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo) Risoluzione 2098 del 28 marzo 2013 e Risoluzione 2100 del 25 aprile 2013.

PIGOLI, Aldo, *La riforma delle operazioni di mantenimento della pace: Nazioni Unite, organizzazioni regionali e nuove potenze emergenti*, op. cit., pag. 7; FOCARELLI, Carlo, *Lezioni di diritto internazionale. Il sistema degli Stati e i valori comuni dell’umanità*, Cedam, Roma, 1999, pag. 275; CONFORTI, Benedetto, *Le Nazioni Unite*, Cedam, Padova, 1996, pag. 181; RONZITTI, Natalino, *Forza (uso della)*, Utet, Digesto IV delle Discipline Pubblicistiche, Roma, 1996 pag. 21; PINESCHI, Laura, *Le operazioni delle Nazioni Unite per il mantenimento della Pace*, Cedam, Padova, 1998, pagg. 85-87; KOLB, Robert, et al., *L’application du droit international humanitaire et des droits de l’homme aux organisations internationales*, op. cit., pagg. 33-37.

minaccia di violenza fisica”⁽³⁾.

Nello *ius ad bellum*, il ricorso unilaterale dell'uso della forza⁽⁴⁾ da parte di una PSO, qualora non siano rispettati i limiti e le condizioni del mandato conferito dal

- (3) - Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Rapport du Groupe d'étude sur les opérations de paix de l'Organisation des Nations Unies, Etude d'ensemble de toute la question des opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects*, (Mieux connu sous le nom de *Rapport Brahimi*), doc. A/55/305 - S/2000/809, disponible su http://www.un.org/peace/reports/peace_operations/docs/a_55_305.pdf; BOWETT, Derek William, *United Nations Forces : A legal Study of United Nation Practice*, STEVENS AND SONS, Londra 1964, pagg. 3 e ss.; Vedasi le riflessioni di KELSEN, Hans, *The law of the United Nations*, STEVENS AND SON, Londra, 1950, pag. 903; HALDERMAN, John, *Legal Basis for United Nations Armed Forces*, New York, in *AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*, 1962 disponibile su <<http://www.asil.org/ajil/ajilindx.htm>>; WHITE, Nigel, *U.N. Peacekeeping-Development*, op. cit., pag. 107; GAJA, Giorgio, *Use of Force Made or Authorized by the United Nations* in TOMUSCHAT (ed.), *The United Nations at Age Fifty: A Legal Perspective*, La Haye, Londra, 1995, pagg. 39 et ss.; MCCOUBREY, Hilaire et al. *The Blue Helmets : Legal Regulation of United Nations Military Operations*, Dartmouth Pub, Aldershot, 1996, pagg. 69 e ss. SIMMA, Bruno, *The Charter of the United Nations: A Commentary*, 2nd, Oxford University Press, Oxford, 2002; COX, Eric, *Beyond Self-Défense :United Nations Peacekeeping Operations and the Use of Force*, *JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW AND POLICY*, Denver, 1998.
- FABBRI, Fabio, *Le misure provvisorie nel sistema di sicurezza delle Nazioni Unite*, in *RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE*, C.I.J. RECUEIL, 1964, pagg. 186 et ss. BOWETT, Derek William, *United Nations Forces: A legal Study of United Nation Practice*, STEVENS AND SONS, Londra 1964.
- (4) - VILLANI, U., *Aspetti problematici dell'intervento militare nella crisi libica*, *SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE*, sito web, 2011, pag. 3, Federazione Russa, Ministero degli Affari esteri. Stenogramma dell'intervento e delle risposte alle questioni dei media del Ministro Lavrov, Mosca 5 aprile 2011, disponibile su <http://www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/7b52686a865d7fd943256999005bcb4/667805d904a8ab76c325786a00371ea9> Ministère des relations internationales et de la coopération, *Transcript following Minister Nkoana-Mashabane's Media Briefing on Current and International Issues*, 5 avril 2011, disponible sur <http://www.dfa.gov.za/docs/speeches/2011/mash0405a.html>
- Ministère des relations extérieures, «Ministre das Relações Exteriores declara posição de Angola referente a crise política na Costa do Marfim sempre foi pela via pacífica» 25 avril 2011, disponible sur <http://www.mirex.gov.ao/VerNoticia.aspx?id=11320>; Ministère du plan et du développement. *Programme National de Réinsertion et de Réhabilitation Communautaire (PNRRC)*, Côte d'Ivoire, 28 novembre 2007, disponible sur <http://www.pnrrc-ci.org/acords/compl.%20ouaga/3eme%20accords%20complementaires%20de%20ouaga.pdf>
- Ministère des affaires étrangères, Turkey Recognizes Libya Rebels, Promises More Aid, 3 juillet 2011 site web officiel <http://www.mfa.gov.eg>; Chambre des députés, *La crisi politica in Libia e negli altri paesi del Nord Africa del 23 marzo 2011*, fiche de synthèse, documents officiels et débats parlementaires, interprétations et analyse, disponible sur <http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/es0709a.htm>; République populaire de Chine, ministère des affaires étrangères. Porte-parole du ministère des affaires étrangères Jiang Yú, conférence de presse du 22 mars 2011 site de l'ambassade de la République populaire de Chine au Bénin <http://bj.china-embassy.org/fra/fyrth/t809650.htm>.

Consiglio di Sicurezza, é sempre stato condannato dalla comunità internazionale⁽⁵⁾, sebbene lo stesso intervento militare possa essere fondato su esigenze umanitarie.

Inoltre, secondo l'*opinio juris* prevalente della comunità internazionale⁽⁶⁾, il mandato conferito dal Consiglio di Sicurezza di "utilizzare tutti i mezzi necessari a proteggere la popolazione civile dall'imminente minaccia di violenza fisica" deve rispettare i principi consuetudinari della necessità e della proporzionalità della reazione propri della legittima difesa⁽⁷⁾, richiamati peraltro da tutti i documenti delle Nazioni Unite relativi al mantenimento della pace⁽⁸⁾ e confermati

(5) - CORTEN, Olivier, *Le droit contre la guerre. L'interdiction du recours à la force en droit international contemporain*, op. cit. pagg. 431-482.

(6) - Commissione di diritto Internazionale, *Responsabilité des organisations internationales*, in *RAPPORT DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL*, Soixante-et-unième session, 4 mai-5 juin et 6 juillet-7 août 2009, Assemblée générale, Documents officiels, Soixante-quatrième session, Supplément n°10 (A/64/10), Nations Unies, New York, 2009, commentaire art. 6, disponible sur <http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_11_2011_francais.pdf>, pagg. 49-50.

(7) - L'articolo 21 e il paragrafo 3 del Commentario relativo al Progetto d'articoli sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali afferma «Dans la pratique relative aux forces des Nations Unies, le terme "légitime défense" a souvent été employé dans un sens différent, à propos de situations autres que celles qui sont envisagées à l'article 51 de la Charte. «La "légitime défense" a aussi été mentionnée à propos de la "défense de la mission"»; «La nécessité doit en effet être envisagée conjointement avec le critère de la proportionnalité qui constitue l'autre face d'une même médaille. La proportionnalité apparaît ainsi comme l'un des moyens par lesquels on peut évaluer la nécessité d'une mesure et ce, en particulier après que cette mesure ait déployé ses effets. Evidemment il est nécessaire de faire une distinction entre les critères de nécessité et de proportionnalité au sens du jus in bello d'une part et du *jus ad bellum* d'autre part.» ; C.I.J., Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. Arrêt du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil 1986, § 42; CORTEN, Olivier, *Le droit contre la guerre. L'interdiction du recours à la force en droit international contemporain* op. cit. 729; En assimilant le nécessaire à «ce qui est essentiel, important». CORTEN Olivier, KLEIN, Pierre, *L'autorisation de recourir à la force à des fins humanitaires: droit d'ingérence ou retour aux sources?*, in E.J.I.L., 1993 pag. 522 disponibile sul sito Ejil <http://www.ejil.org/article.php?article=1215&issue=67>.

PINESCHI, Laura, *Le operazioni delle Nazioni Unite per il mantenimento della Pace*, Cedam, Padova, 1998 pag. 12; MONACO, Riccardo, et al., *L'impiego della forza tra divieti, usi legittimi e abusi* in *MANUALE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO*, Milan, Utet, 2009, pag. 572; KOLB, Robert, et al., *L'application du droit international humanitaire et des droits de l'homme aux organisations internationales*, Bruxelles, Bruylant, 2005.

(8) - Agenda pour la paix, diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix, op. cit. § 85.

dalla dottrina per la quale il personale dispiegato in una missione deve obbligatoriamente conformarsi a tale regola⁽⁹⁾. Di tali principi manca tutta una definizione univoca nel diritto internazionale⁽¹⁰⁾.

Di conseguenza, nel caso di un mandato finalizzato a “utilizzare tutti i mezzi necessari a proteggere la popolazione civile dall'imminente minaccia di violenza fisica”, chi dirige le operazioni di una PSO si trova a dover decidere se utilizzare o meno la forza in assenza di precise linee guida stabilite dal Consiglio di Sicurezza che possano orientare la sua azione, in mancanza di una definizione del concetto di legittima difesa, dovendo evitare operazioni che possano configurarsi come unilaterali vietate dallo *ius ad bellum* e rispettando al contempo i principi consuetudinari della necessità e proporzionalità nell'uso della forza.

Per cercare di disimpegnarsi in questo difficile contesto ed evitare responsabilità personali con grave nocumento per la prosecuzione della missione⁽¹¹⁾, si rende opportuno chiarire il significato della predetta espressione, individuando i limiti del concetto dell'imminenza della minaccia e la sussistenza dei principi consuetudinari della necessità e proporzionalità in base ai quali si rende necessaria l'uso dell'opzione militare quale legittima “misura necessaria per proteggere la popolazione civile”. Per imminenza della minaccia, si deve intendere una minaccia reale ossia occorre disporre di prove certe e che un attacco contro la popolazione civile sia oggettivamente imminente. Si esclude che una PSO possa agire in legittima difesa o in difesa del mandato ricevuto anche in vista di attacchi possibili ma al momento del tutto remoti e ipotetici⁽¹²⁾.

(9) - UN doc. A/3943, § 179, “[...] hommes participant à l'opération de ne jamais prendre l'initiative de recourir à la force armée, mais peuvent répondre avec la force à une attaque armée, notamment aux tentatives de recours à la force qui viseraient à les faire évacuer des positions qu'ils occupent sur l'ordre de leur commandant [...]”.

(10) - La Cour Internationale de Justice indique les limites de la nécessité et de la proportionnalité en cas de légitime défense sans en donner une définition. (C.I.J., Affaire des activités militaires, C.I.J. Recueil 1986, op. cit., 103), Pour une analyse plus approfondie de cette notion v. Ago, Roberto, Scritti sulla responsabilità internazionale degli Stati, II, 2, Naples, 1986, pag. 1256 et s.

(11) - D.P.K.O *Principles and Guidelines Department of Peacekeeping Operations*, New York, 2009, disponibile su <http://www.un.org/en/peacekeeping/pagg>. 3 e ss.

(12) - FOCARELLI, Carlo, *Lezioni di diritto internazionale. Il sistema degli Stati e i valori comuni dell'umanità*, Cedam, Roma, 1999, pag. 275; CONFORTI, Benedetto, *Le Nazioni Unite*, Cedam, Padova, 1996, pag. 181; RONZITTI, Natalino, *Forza (uso della)*, Utet, Digesto IV delle Discipline Pubblicistiche, Roma, 1996 pag. 21.

È solo in presenza di prove certe di una “minaccia oggettivamente imminente” quindi che è possibile verificare la sussistenza o meno dei principi consuetudinari della necessità e della proporzionalità che possano legittimare un’eventuale azione militare.

Principi che é possibile contestualizzare e verificare utilizzando le linee guida proposte dal Segretario Generale nel suo rapporto del 21 marzo 2005 redatto⁽¹³⁾ sulla base del contenuto del rapporto del *High level Un Panel on Threats, Challenge and Change*. In tale Rapporto il Segretario individua i criteri che il Consiglio di Sicurezza avrebbe dovuto applicare per autorizzare l’uso della forza quando fosse pronto a dichiarare che la situazione in un determinato contesto internazionale dovesse essere considerata una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali:

- la gravità della minaccia laddove una minaccia è considerata grave allorché non vi siano altre opzioni che quella militare per neutralizzarla o limitarne la portata⁽¹⁴⁾;

- scopo appropriato, ossia l’intervento delle essere finalizzato a far fronte alla minaccia e non ad altri scopi. Qualsiasi uso di forza militare che miri, invece, alla realizzazione di altri scopi, come la modifica dei confini o il rovesciamento di un regime non sarà quindi da considerarsi legittimo, “a meno che il rovesciamento non sia necessario per impedire a quello stesso regime di perpetrare dei crimini nei confronti dei propri cittadini.

(13) - Rapport du Secrétaire général à l’Assemblée générale, Dans une liberté plus grande: vers le développement, la sécurité et les droits de l’homme pour tous, 21 mars 2005, doc. A/59/2005 § 135; PICONE, Paolo, *Le autorizzazioni all’uso della forza armata tra sistema delle Nazioni Unite e diritto internazionale generale*, in *RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE*, Roma, 2005 pagg. 5 et ss.; SCHINDLER, Dietrich, *State of War, Belligerency, Armed Conflict* in Cassese (ed.), *The New Humanitarian Law of Armed Conflict*, vol. I, Naples, 1979, pagg. 3 et ss.

(14) - La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia nell’Affare Nicaragua contro Stati Uniti del 1986 stabilisce che «il y a lieu de distinguer entre les formes les plus graves de l’emploi de la force (celles qui constituent une agression armée) et d’autres modalités moins brutales.» C.I.J., *Affaire des activités militaires*, C.I.J. Recueil 1986, op. cit. § 191. Inoltre la stessa Corte nell’affare sulle piattaforme petrolifere del 2003 stabilisce che «que l’attaque de minor generis, comme la fourniture d’armes ou l’appui logistique aux insurgés agissant dans un Etat tiers, même si interdite par l’art. 2 § 4, ne constituent pas des attaques «justifiant la légitime défense».» C.I.J., *Affaire des plate-formes pétrolières* (Rép. islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt du 12 décembre 1996 (exception préliminaire), C.I.J. Recueil 1996 § 38; FOCARELLI, Carlo, *Lezioni di diritto internazionale. Il sistema degli Stati e i valori comuni dell’umanità*, op.cit., pag. 275.

Inoltre bisognerà evitare, per quanto possibile, l'occupazione del territorio, occupazione che, comunque, non sarà mai un obiettivo per sé, ma strumento funzionale al raggiungimento dell'obiettivo umanitario, e quindi limitata temporalmente⁽¹⁵⁾;

- la forza quale ultima risorsa. Ciò equivale a dire che è necessario, prima dell'intervento, tentare di risolvere la crisi con tutti gli altri mezzi a disposizione, diplomatici, politici, economici. Ciò non vuol dire, ovviamente, che ogni opzione debba essere realmente posta in essere: a volte una crisi umanitaria è tale da non lasciare il tempo di tentare concretamente tutte le vie. È sufficiente, invece, disporre di elementi concreti che facciano ritenere che, nelle date circostanze, se pure altre azioni fossero state intentate, esse non avrebbero condotto a nulla⁽¹⁶⁾;

- proporzionalità dei mezzi. Ciò vuol dire non solo che l'ampiezza, la durata e l'intensità dell'intervento militare debbano essere le minime necessarie al raggiungimento dell'obiettivo umanitario che ci si è posti, ovvero la neutralizzazione della minaccia per la popolazione civile, ma anche che l'effetto sul sistema politico del Paese in oggetto debba essere limitato esclusivamente a ciò che è strettamente necessario al raggiungimento dello stesso scopo⁽¹⁷⁾;

- bilanciamento delle conseguenze. In altre parole, deve esservi una ragionevole certezza che l'azione militare fronteggi con successo la minaccia e che le conseguenze dell'azione non si rivelino fatalmente peggiori delle conseguenze dell'inazione⁽¹⁸⁾.

(15) - Doc. A/55/305 - S/2000/809 op cit; Camera dei deputati, Servizio Studi - Dipartimento affari esteri. Le prospettive di riforma dell'ONU, Il Rapporto del Panel sulla sicurezza collettiva, Indagini conoscitive, Numero: 15, Roma, 19 gennaio 2005; GREPPI Edoardo, *Istituto per gli studi di politica internazionale*, rivista n 91 luglio 2008, pag. 3 reperibile su <http://www.ispionline.it/it/intervista/assistenza-ed-ingerenza-la-responsibility-protect-e-il-nuovo-protettorato-internazionale-commentary-di-edoardo-greppi>; U. MORELLI, Luigi Einaudi e l'Europa, in R. EINAUDI (a cura di), *L'eredità di Luigi Einaudi*, Roma 2008, pag. 75, RONZITTI, *Il diritto applicabile alle Forze Armate italiane all'estero: problemi e prospettive*, *Contributi di Istituti di ricerca specializzati*, n. 90 aprile 2008 pag. 3; THAROOR, S., 'Should UN peacekeeping go "back to basics"?, *Survival*, vol. 37, n. 4.

(16) - *Ibidem*.

(17) - *Ibidem*.

(18) - *Ibidem*.

Questi criteri sono piuttosto rigidi poiché hanno il fine di massimizzare il consenso internazionale nei confronti delle determinazioni del Consiglio e di ridurre al minimo le tentazioni degli Stati di ricorrere ad azioni unilaterali, tagliando fuori il Consiglio.

L'intervento, infatti, implica non solo un'"intrusione" all'interno del territorio di uno Stato sovrano, ma, addirittura, l'uso di forza potenzialmente letale, utilizzata, possibilmente, in massicce proporzioni⁽¹⁹⁾.

Secondo il rapporto del citato gruppo di esperti i suddetti criteri sarebbero dovuti essere approvati da una risoluzione dell'Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza, senza necessità di modificare la Carta delle Nazioni Unite, ma avrebbero dovuto servire da guida all'azione degli Stati e del Consiglio di Sicurezza.

Nel settembre 2005, in occasione del Summit mondiale delle Nazioni Unite⁽²⁰⁾, la "comunità internazionale" non ha tuttavia approvato formalmente il citato documento ma ha confermato il divieto all'uso della forza, la responsabilità di ciascuno Stato di proteggere la sua popolazione da genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l'umanità, e la necessità per la comunità internazionale di agire collettivamente in un "modo tempestivo e decisivo" - attraverso il Consiglio di sicurezza dell'ONU e in conformità con la Carta delle Nazioni Unite - valutando caso per caso, e in collaborazione con le organizzazioni regionali come appropriato - qualora i mezzi pacifici, tra cui diplomatici, umanitari e altri, siano inadeguati e le autorità nazionali "manifestamente incapaci" di proteggere le proprie popolazioni.

Nonostante la mancata approvazione del documento del Segretario Generale in occasione del Summit mondiale delle Nazioni Unite, i citati cinque criteri sono stati ribaditi dallo stesso Segretario Generale nel documento *Principles and Guidelines Department of Peacekeeping Operations*⁽²¹⁾, finalizzato a codificare le maggiori *lessons learned*, i principi e i concetti operativi appresi

(19) - *Ibidem*.

(20) - UN doc. A/59/565 su <http://www.un.org/secureworld>.

(21) - D.P.K.O Principles and Guidelines Department of Peacekeeping Operations, op cit [...] development of this key guidance document United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines, will continue to be reviewed and updated in the coming years as United Nations peacekeeping evolves and new lessons are learnt.

durante l'esecuzione delle missioni di pace sotto l'egida delle nazioni Unite⁽²²⁾.

Di conseguenza, essendo il Segretario Generale al vertice della catena di comando delle forze impiegate nelle operazioni per ciò che concerne gli aspetti strategico-operativi e avendo tra l'altro il compito non solo di provvedere a negoziare gli accordi con gli Stati che forniscono i contingenti, ma anche gli *Status of Forces agreements* (S.O.F.A.), vale a dire gli accordi con lo Stato sul cui territorio verranno dispiegate le forze⁽²³⁾, la scelta dell'opzione militare quale unica misura necessaria a proteggere la popolazione civile dall'imminente minaccia di violenza fisica dovrebbe essere adottata solo sulla base dei predetti criteri ossia dopo aver, come suddetto, soppesato la serietà della minaccia; valutato lo scopo dell'azione militare proposta; verificato se vi siano altri mezzi idonei a fermare la minaccia; appuratone la proporzionalità; determinato se vi sia una ragionevole possibilità di successo.

Inoltre, nello *ius in bello*, la valutazione del criterio della proporzionalità per la scelta di un eventuale opzione militare come misura necessaria a proteggere la popolazione civile dall'imminente minaccia di violenza fisica è ancor più

(22) - A United Nations peacekeeping operation should only use force as a measure of last resort, when other methods of persuasion have been exhausted, and an operation must always exercise restraint when doing so. The ultimate aim of the use of force is to influence and deter spoilers working against the peace process or seeking to harm civilians; and not to seek their military defeat. The use of force by a United Nations peacekeeping operation should always be calibrated in a precise, proportional and appropriate manner, within the principle of the minimum force necessary to achieve the desired effect, while sustaining consent for the mission and its mandate. In its use of force, a United Nations peacekeeping operation should always be mindful of the need for an early de-escalation of violence and a return to non-violent means of persuasion. The use of force by a United Nations peacekeeping operation always has political implications and can often give rise to unforeseen circumstances. Judgments concerning its use will need to be made at the appropriate level within a mission, based on a combination of factors including mission capability; public perceptions; humanitarian impact; force protection; safety and security of personnel; and, most importantly, the effect that such action will have on national and local consent for the mission.

(23) - GIOIA, *The Legal Position of States Contributing Troops to United Nations Peace-Keeping Forces: Recruitment, Control, Status and Withdrawal of National Contingents*, in DE GUTTRY (ed.), *Italian and German Participation in Peace-Keeping: From Dual Approaches to Co-operation*, Pisa, 1996, pag. 55. Circulaire sur le respect par les forces des Nations Unies du droit international humanitaire, UN doc. ST/SGB/1999/13, 6 août 1999 sur site C.I.C.R <http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzg69.htm>.

stringente rispetto allo *ius ad bellum*, dovendosi rispettare il principio consuetudinario codificato agli articoli 51, comma 5, lettera b, e 57, comma 2 del Primo Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra, secondo cui le parti in causa che ricorrono all'uso della forza devono evitare: "Gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto⁽²⁴⁾".

L'osservanza di tale principio viene ribadito altresì dal Segretario Generale nella Circolare del 6 agosto 1999, concernente il "rispetto da parte delle forze delle Nazioni Unite del diritto internazionale Umanitario⁽²⁵⁾".

Quindi, nella valutazione dei cinque principi sopra enunciati che limitano il ricorso all'uso della forza da parte di una PSO, durante l'esecuzione di una tale operazione, si potrà ricorrere all'opzione militare se per ogni singolo attacco sia rispettato il principio della proporzionalità previsto dai citati articoli 51, comma 5, lettera b, e 57, comma 2 del Primo Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra ossia solamente se si possa garantire:

- la prevedibilità del beneficio diretto e concreto dell'attacco;
- il carattere militare dei beni e delle persone oggetto dell'attacco;
- la non eccessività dei danni subiti dalla popolazione civile rispetto al vantaggio militare ottenuto.



(24) - I Protocollo Addizionale alle Convenzioni di ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati disponibile su <http://www.difesa.it/GiustiziaMilitare/RassegnaGM/Corte-Penale-Internazionale/statuto-cpi.htm>.

(25) - Circulaire sur le respect par les forces des Nations Unies du droit international humanitaire, UN doc. ST/SGB/1999/13, 6 août 1999 sur site C.I.C.R <http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzg69.htm>.

CONDORELLI, Luigi, *Le azioni dell'ONU e l'applicazione del diritto internazionale umanitario: il "bollettino*, del Segretario generale del 6 agosto 1999», in *RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE*, Liuc Biblioteca, Roma, 2000 pag. 1049 et s.; RYNIKER, Anne, *Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies*, *REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE*, Genève 1999, pagg. 379-399.

VITA DELLA SCUOLA

Visita di una delegazione dei Carabineros cileni

Il 2 ottobre 2013, una delegazione della Scuola Ufficiali dei Carabineros cileni ha visitato l'Istituto.



Visita di una delegazione dell'Università per le Forze dell'Ordine della Mongolia

L'8 ottobre 2013, una delegazione dell'Università per le Forze dell'Ordine della Mongolia ha visitato l'Istituto.



Giuramento degli Ufficiali allievi del 193° Corso di Applicazione “Valore”

Il 25 ottobre 2013, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, del Comandante delle Scuole, di autorità civili e militari, dei familiari e del Corpo accademico dell’Istituto, ha avuto luogo la cerimonia del giuramento degli Ufficiali del 193° Corso di Applicazione “Valore”.



Inaugurazione dell'Anno Accademico 2013-2014

Il 20 novembre 2013, nell'Aula Magna, alla presenza dei rappresentanti degli Organi Costituzionali, nonché di numerose Autorità civili, militari, religiose e del Corpo docente, si è aperto ufficialmente l'Anno Accademico 2013-2014. Hanno preso la parola, nell'ordine, il Comandante della Scuola, Gen. D. Giovanni Nistri, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Leonardo Gallitelli e il Ministro della Difesa, Sen. Prof. Mario Mauro.



Relazione del Comandante della Scuola

Signor Ministro della Difesa, Autorità, gentili ospiti, sono particolarmente lieto di porgere Loro il benvenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico, 2013-2014 della Scuola Ufficiali Carabinieri, interpretando anche i sentimenti del Quadro Permanente e degli Ufficiali frequentatori.

Signor Ministro, la presenza Sua e di altri autorevoli rappresentanti del Governo e del Parlamento, quelle del Signor Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Signor Comandante Generale e delle altre Autorità intervenute, costituiscono ambito gesto di attenzione verso le attività svolte da questo istituto e, insieme, privilegiato invito a mantenere elevata la tensione interiore che accomuna, pur con diversa prospettiva, tanto i formatori quanto i discenti, nella condivisa consapevolezza che in questa Scuola si forma la futura classe dirigente dell'Arma.

Come è noto, la Scuola organizza tutti i Corsi di formazione basica per Ufficiali dei Carabinieri, a cui sono ammessi anche colleghi stranieri (nel corrente anno, 3 afgani, 2 albanesi, un mauritano, 2 senegalesi, un turco e 2 funzionari delle Gendarmeria vaticana). In particolare:

- Corsi triennali di Applicazione/Perfezionamento, per gli Ufficiali del Ruolo Normale provenienti dall'Accademia Militare di Modena;
- Corso Formativo annuale per Tenenti del Ruolo Tecnico-Logistico, vincitori di concorso per laureati in discipline scientifiche ed economiche;
- Corso Applicativo annuale per Sottotenenti del Ruolo Speciale, provenienti dai Marescialli.

Accanto alla funzione di base, la Scuola, che tra l'altro riveste il ruolo di test center per il rilascio della patente europea di informatica (ECDL), è impegnata in una intensa attività di "formazione permanente" a favore di tutto il personale ufficiali, che si concretizza nei diversi corsi e seminari di aggiornamento propedeutici all'assunzione di incarichi di comando e di SM o di particolare specializzazione, tra cui quelli di formazione per formatori, nonché nei corsi di lingua inglese a vari livelli, organizzati anche per magistrati amministrativi provenienti da tutta Italia.

Le materie proposte riguardano sia il settore giuridico-universitario sia quello giuridico-tecnico-professionale.

Con riferimento agli insegnamenti universitari, che seguono i programmi propri delle Facoltà di Giurisprudenza, nazionale, desidero rinnovare il mio grato apprezzamento agli insegni docenti civili, principalmente ma non esclusivamente dell'Università di Roma Tor Vergata, che qui presenta la loro opera, qualificatissima e appassionata. Con l'occasione, rivolgo un sentito augurio di buon lavoro al Prof. Giuseppe Novelli, da poco eletto Magnifico Rettore del citato Ateneo, e ringrazio il suo predecessore, Prof. Renato Lauro, per la disponibilità sempre dimostrata.

Nella circostanza saluto il Prof. Milano, Direttore del dipartimento di Giurisprudenza e tutti i professori presenti.

Relativamente alla materia professionale, i piani di studi del corrente anno accademico, elaborati sulla base delle linee-guida fissate dal Comando Generale e delle conseguenti direttive del Comando delle Scuole, sono stati redatti tenendo anche nel dovuto conto le indicazioni suggerite dai frequentatori stessi nell'anno precedente, al fine di proporre un'offerta formativa certamente impostata nel contesto di analisi metodologiche e contenutistiche per così dire "cattedratiche", ma aperte alle esigenze di volta in volta segnalata.

In tale quadro, da un lato è stato rivisitato l'iter addestrativo del Ruolo Normale, conferendo un taglio maggiormente pratico al Corso di Perfezionamento, per agevolare il progressivo adeguamento "mentale" dei frequentatori alle ormai prossime attribuzioni d'impiego. Tale impostazione, peraltro, sarà perseguita, con i necessari adattamenti, anche nello sviluppo del Corso Applicativo e del Corso Formativo, per le medesime considerazioni.

Dall'altro lato, si è deciso di organizzare, anche per tutti i corsi aperiodici, specifici momenti seminariali dedicati al c.d. reati di genere, con brevi sessioni di richiamo sui Diritti Umani, al fine di aggiornare la totalità degli Ufficiali in addestramento sulle recentissime novelle legislative, tanto sotto il profilo tecnico-operativo quanto sotto quello valoriale, sottolineandosi vieppiù le peculiari caratteristiche di vicinanza alle comunità e di attenzione alle sensibilità sociali che costituiscono da sempre patrimonio dell'Arma.

I valori sono, infatti, gli elementi portanti della missione che l'Istituzione affida alla nostra scuola, consistente nel forgiare Comandanti qualificati, professionalmente preparati e, soprattutto, motivati e capaci di perpetuare la stori-

ca identità etica del Carabiniere, sullo status militare, tramandatici dalle passate generazioni, che tanto lustro hanno dato all'Arma.

Per adempiere a questa missione, la Scuola privilegia una formazione che fa della centralità della persona un obiettivo prioritario, che presenta l'esempio come cardine irrinunciabile dell'azione di comando, che propone l'etica della responsabilità quale guida e ispirazione, affinché sentimenti e comportamenti siano partecipi dello scopo istituzionale e non gravi del tornaconto individuale.



Queste sono le linee direttrici a cui tutti i formatori di questa Scuola, ne sono persuaso, continueranno ad attenersi anche nel corrente anno accademico. A Voi, giovani e meno giovani ufficiali frequentatori, compete l'onore di impegnarvi in questo periodo di formazione, di assimilare gli insegnamenti che riceverete, di acquisire e migliorare le competenze professionali e, soprattutto, di consolidare il sentimento della responsabilità di far parte dell'Arma, modello di valori esemplari, che suscita da 200 anni la stima e il rispetto della popolazione.

Sono certo che ne sarete capaci! Con questa convinzione, auguro di cuore a ciascuno di voi un proficuo e sereno anno di studi.



Prolusione del Comandante Generale dell'Arma

Signor Ministro,

l'Arma è alla vigilia del suo bicentenario. Un appuntamento che è straordinario momento di lettura della nostra storia, delle pagine di eroismo e lealtà scritte dai Carabinieri di ogni tempo. Pagine che ci vedono pienamente partecipi della storia del Paese e che alimentano e sostengono il nostro impegno a difesa dei valori fondanti della Nazione.

Era il 1814 quando, a Torino, nasceva il Corpo dei Carabinieri: 800 militari prescelti dalle file dell'Armata Sarda, assegnati a 113 Stazioni, secondo un modello ispirato, sin dal principio, alla presenza diffusa sul territorio. Con una missione, immutata da 200 anni: salvaguardare le Istituzioni, custodire le comunità, propiziare il bene comune, aver cura di ogni cittadino, specialmente i più vulnerabili.

Oggi È ancora questo il tratto distintivo dell'Istituzione.

Una scelta illuminata che ha impresso la matrice sulla quale ha preso forma l'Arma di oggi, con le sue 4.604 Stazioni e 55 Tenenze, a garanzia dell'ordine e della sicurezza degli 8.100 Comuni d'Italia.

Un rapporto intenso, quello con le municipalità, già celebrato in occasione del primo centenario della Fondazione, con un "Monumento al Carabiniere", realizzato a Torino grazie al contributo e alla volontà di tutti i Comuni d'Italia.

Proprio riconoscendo la straordinaria valenza di questo rapporto, il Signor Presidente della Repubblica, nel suo messaggio in occasione del 199° Anniversario della Fondazione dell'Arma, ha descritto la relazione tra i Carabinieri e gli italiani come un "legame profondo fatto di solidarietà, fiducia e dedizione al bene comune", del quale sono espressione proprio le Stazioni, "autentici simboli della vicinanza dello Stato ai cittadini e punto di riferimento delle comunità".

Sono quindi le Stazioni a coltivare quotidianamente quella singolare relazione di "amicizia" che si fa prossimità, sicurezza e assicurazione sociale, presupposti fecondi di sviluppo civile ed economico, nell'alveo delle libertà costituzionalmente garantite.

Per questo, il nostro impegno prioritario è rivolto alla loro valorizzazione, calibrandone flessibilmente la distribuzione sul territorio in ragione delle concrete esigenze demografiche ed operative, pur nella difficile congiuntura economica che condiziona la disponibilità di risorse umane e finanziarie.

I numerosi provvedimenti di razionalizzazione già portati a termine e quelli altrettanto numerosi già avviati, danno conto di questo sforzo straordinario, facendo del momento di crisi un'ulteriore opportunità di aggiornamento della struttura e delle procedure, con una preziosa crescita di efficienza.

Solo alcune riflessioni per riassumere la portata dei provvedimenti.

Il principale strumento di razionalizzazione è rappresentato dalla semplificazione delle strutture burocratiche e logistiche, allo scopo di recuperare risorse in favore delle componenti operative.

L'articolato processo è stato avviato già nel 2000 con la costituzione del Centro Nazionale Amministrativo, che consente oggi la gestione centralizzata ed informatizzata di stipendi, pensioni e documentazione matricolare, con un rilevante abbattimento dei costi di gestione (35 centesimi per ogni cedolino emesso). È stata quindi condotta un'incisiva riduzione degli Stati Maggiori ai vari livelli, compreso il Comando Generale, oltre a una sensibile contrazione delle componenti di sostegno dei Reggimenti e dei Battaglioni.

Anche nel settore addestrativo sono stati rivisti gli assetti, tenendo conto delle mutate esigenze formative, dei costi di funzionamento, nonché dell'esigenza di valorizzare gli immobili demaniali, trasferendovi reparti operativi accasermati in stabili di proprietà privata gravati da locazioni passive.

La dotazione di veicoli è stata sensibilmente ridotta del 30%, passando



dagli oltre 34.000 automezzi del 2006 ai 24.105 di oggi.

Il Servizio aereo, dopo il dimezzamento della flotta da 94 a 43 velivoli, è stato oggetto di un generale riassetto organico. E sempre nell'ottica di conseguire una più razionale complementarità con gli assetti delle altre forze di Polizia, anche il Servizio navale ha visto una diminuzione complessiva da 126 a 43 siti e da 172 a 67 unità navali. E' in corso un ulteriore riassetto, ferma restando la necessità di garantire comunque i collegamenti con le isole dove è presente solo l'Arma e la partecipazione alle attività di vigilanza e soccorso nelle acque territoriali, prevalentemente in Sardegna, Calabria e Sicilia, anche per fronteggiare l'emergenza umanitaria connessa con i flussi migratori.

Di pari passo la riorganizzazione delle strutture, secondo un indirizzo volto a privilegiare l'innovazione tecnologica, è stato ormai acquisito il governo elettronico di tutte le funzioni di gestione.

Oggi l'Arma, attraverso programmi informatici integrati, pianifica e controlla la spesa, gestisce il personale in servizio ed in congedo, i materiali, i mezzi e le infrastrutture. E' di questi giorni l'entrata in funzione di un applicativo informatico, "inventato" da due nostri Brigadieri, per la completa automazione e dematerializzazione di tutti i processi di lavoro nei settori amministrativo e logistico.

Questo articolato progetto di informatizzazione ha in sostanza permesso di conseguire la massima economicità di gestione e, nel contempo, di sopperire tempestivamente, con una chiara visione delle priorità, ad eventuali criticità, senza ripercussioni operative.

Non è quindi un caso se l'Arma, sino ad oggi, è stata sempre in grado di garantire la necessaria disponibilità di carburanti, la manutenzione degli automezzi e le tecnologie per le investigazioni scientifiche, un settore che ci vede orgogliosamente all'avanguardia.

In sintesi, gli interventi sinora attuati hanno consentito di recuperare oltre 9.600 unità, larga parte delle quali è stata utilizzata per compensare la consistente riduzione di personale, pari ad oltre 11.550 unità, dovuta ai ripetuti e prolungati blocchi parziali del turn over, senza intaccare in modo significativo le capacità operative del dispositivo territoriale, ma razionalizzando le attività gestionali e burocratiche che oggi, è opportuno sottolinearlo, assorbono appena

il 3,3% delle risorse umane, rispetto al 10% indicato dalle leggi finanziarie quale obiettivo delle Pubbliche Amministrazioni.

Un doveroso cenno ai problemi delle infrastrutture.

Anche in questo nevralgico settore, si è dato corso a un articolato programma di razionalizzazione che ha già permesso di recuperare oltre 3 milioni di euro sui canoni di locazione passiva nell'ultimo triennio. La prospettiva è la contrazione di oltre 4,5 milioni nel prossimo quadriennio.

A tal fine si trarrà sicuro vantaggio anche dal tavolo di lavoro già avviato con la Polizia di Stato, per l'individuazione delle località ove sono contestualmente presenti le due forze di Polizia e sia possibile, in ragione delle buone condizioni della sicurezza pubblica, razionalizzare il dispositivo presidiario, senza arretrare il livello di sicurezza offerto ai cittadini.

Signor Ministro,

alle realizzazioni e alle progettualità sinteticamente illustrate fa riscontro un'efficace attività operativa, che si integra con quella della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e delle altre forze di Polizia, tutte strenuamente impegnate con l'Autorità giudiziaria per il contrasto del crimine in tutte le sue forme. Pochi numeri. Nel 2012 sono stati perseguiti 2.076.370 delitti, pari ad oltre il 71% del totale di quelli denunciati alle forze di Polizia. Sono stati arrestati 78.051 soggetti, che rappresentano il 60% degli arresti complessivi, mentre sono state 415.799 le denunce in stato di libertà, pari al 56% del totale.

Si tratta di risultati che attestano il corale impegno dell'Istituzione per prevenire e contrastare le multiformi minacce alla sicurezza. Cito per prima la "criminalità predatoria", vera angustia della quotidianità, che alimenta il senso di vulnerabilità dei singoli e, quindi, la percezione negativa della sicurezza.

Di particolare allarme la "violenza di genere", un fenomeno cui l'Arma dedica da tempo una particolare attenzione. Nell'ambito del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche opera la sezione "Atti Persecutori" che, oltre a collaborare con il Dipartimento Pari Opportunità, è referente diretto per tutti i reparti sul territorio, allo scopo di orientare tempestivamente sia la prevenzione, sia le attività investigative.

Parallelamente, a garanzia della "qualità della vita", è sempre più significativa l'opera svolta dalle nostre componenti speciali.

Solo a titolo esemplificativo, un cenno ai controlli dei NAS presso le case di riposo e le strutture di degenza per anziani, nonché agli interventi degli stessi NAS, dei Nuclei Operativi per la Tutela dell'Ambiente e dei Nuclei Antifrode sul fronte della sicurezza alimentare.

Cosa Nostra, èndrangheta e camorra continuano ad essere oggetto di massima attenzione, per la capacità di condizionamento del tessuto socio-economico e la pervasività, ormai conclamata anche al di fuori dei territori ove sono storicamente radicate. Innumerevoli i successi conseguiti con le altre forze di Polizia, accanto alla magistratura, ma, nonostante il significativo depotenziamento e, in molti casi, la completa disarticolazione di numerosi tra i più agguerriti e temibili sodalizi, permane altissima la priorità da conferire al contrasto del fenomeno.

Sul piano dell'eversione interna, una particolare attenzione è rivolta alla componente anarco - insurrezionalista riconducibile alla "Federazione Anarchica Informale".

Particolarmente significativo, in occasione di manifestazioni di piazza, l'ormai ricorrente tentativo di soggetti e gruppi oltranzisti di intercettare il disagio sociale e le situazioni di dissenso, per innalzare il livello dello scontro.

Sul fronte del terrorismo internazionale, la principale minaccia continua a essere legata al ruolo di "Al Qaida" con le sue derivazioni operative in varie aree dell'Africa e del bacino del Mediterraneo, anche se le rilevanti perdite subite dal nucleo storico (c.d. "Al Qaida core"), hanno fortemente ridimensionato le capacità di controllo sulle formazioni affiliate.

Un cenno a parte merita l'impegno dell'Arma per la stabilizzazione delle aree di crisi, funzionale anche alla "prevenzione avanzata" delle manifestazioni terroristiche.

Oggi l'Arma schiera, in 9 Teatri operativi, 317 Carabinieri al fianco delle altre Forze Armate.

Tra le varie missioni recentemente concluse, particolare rilevanza assumono quelle per la stabilità del Corno d'Africa, roccaforte di al Shabaab, e le recenti attività addestrative condotte in Uganda e nel Gibuti nell'ambito del progetto di ricostruzione della polizia nazionale somala.

Signor Ministro,

il punto di forza dell'Arma è nella sua identità. Un'identità storicamente ancorata all'irrinunciabile status militare. Un valore che l'Arma coltiva accanto alle altre Forze armate nell'ambito del Ministero della Difesa. Un valore imprescindibile per garantire la disciplina, la motivazione e, non ultima, l'efficienza organizzativa e gestionale.

Un valore di cui sono appassionati interpreti gli uomini e le donne dell'Arma, alla cui formazione dedichiamo risorse sempre crescenti per garantire l'efficiente disimpegno dei molteplici compiti oggi affidati all'Arma, quale forza di Polizia a competenza generale.

Una funzione che l'Arma assolve accanto alla Polizia di Stato e alle altre forze di Polizia, obbedendo a un modello di coordinamento che ha il suo fulcro nelle strutture interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ove si condividono obiettivi e linee d'azione, trasferendo anche ai rispettivi presidi territoriali lo spirito di piena e leale cooperazione.

Un modello, quello italiano, che ha una caratteristica singolarità, perché può contare su una storia del coordinamento lunga 32 anni.

Un impianto normativo senza riscontro in altre Nazioni, che costituisce, in uno con la pluralità delle forze di Polizia, il vero valore aggiunto del sistema di sicurezza del Paese e che è espresso oggi da una vera e propria complementarità tra le due Forze di polizia a competenza generale.

Ma l'efficienza istituzionale, tenacemente perseguita attraverso le iniziative a cui ho brevemente fatto cenno, si fonda, naturalmente, sulla motivazione dei nostri Carabinieri. E proprio a tal fine, Signor Ministro, ritengo necessario sottolineare le sentite aspettative dei Carabinieri. In primo luogo segnalo il blocco delle retribuzioni, in atto dal 2011 ed esteso anche per il 2014. Di non minore rilievo il problema previdenziale del passaggio dal sistema retributivo al metodo contributivo, cui si correla l'urgente avvio della "previdenza complementare".

La riconosciuta specificità del comparto difesa - sicurezza dà forza ad entrambe le istanze, alle quali si affianca l'auspicata realizzazione del riordino dei ruoli nel rispetto delle equiordinazioni già acquisite e ferma restando la disponibilità di adeguate risorse finanziarie.

Nell'avviarmi a concludere, Signor Ministro, desidero ora - come di consuetudine - rivolgermi ai giovani Ufficiali frequentatori.

Solo poche settimane fa, in questa stessa Scuola, gli Ufficiali del 193° Corso hanno giurato fedeltà alla Patria.

Un giuramento che suggella una scelta morale.

E con il giuramento, voi tutti giovani ufficiali avete solennemente affermato la vostra scelta morale. Avete scelto di servire lo Stato, di servire i cittadini.

Siate sempre orgogliosi di questa scelta e custodite nel vostro animo questa vocazione al bene comune, difendendola dalle facili tentazioni di un relativismo che soffoca e annichilisce la coesione sociale.

Vi attendono alte responsabilità dirigenziali. Non abbiate paura e preparatevi ad esse con serenità e fiducia.

Non sarete mai soli. Vi affiancheranno i vostri Carabinieri e saranno loro ad arricchire il vostro credo, la vostra passione, con prove di straordinaria umanità e generosità; una generosità che tanti hanno testimoniato fino al sacrificio della vita.

Non esitate a ricambiarli con la vostra umile e premurosa disponibilità all'ascolto e al dialogo, perchè ciascuno di essi merita, tutta intera, l'attenzione del proprio Comandante.

E mentre prego il Signor Ministro della Difesa di voler dichiarare aperto l'Anno Accademico 2013-2014 della Scuola Ufficiali Carabinieri, a voi giovani Ufficiali che sarete i Comandanti del terzo secolo di vita dell'Arma, auguro ogni bene e le migliori fortune.

Il Ministro della Difesa, nell'intervenire, ha sottolineato la centralità della formazione esaltandone gli aspetti motivazionali soprattutto per coloro che saranno destinati ad incarichi di comando. Nel richiamare la militarità dell'Arma ha, tra l'altro, evidenziato l'importanza del concetto dell'obbedienza e della libertà della gerarchia umana. Ha infine rivolto un sentito ringraziamento a tutti i Carabinieri per il loro operato quotidiano.



GIUSTIZIA MILITARE

Competenza per i procedimenti riguardanti magistrati.

(Cod. pen. mil. pace, art 261 bis;
Cod. proc. pen., art 11)

Corte Militare di Appello, Sez. 1, Pres. Mazzi, Est. Palazzi, Proc. Gen. Mil. Giordano, concl. conf.; Imp. appellante avverso sent. G.U.P. Tribunale Militare di Verona (dichiara nullità sent. e dispone trasmissione atti al proc. mil. Roma).

La disposizione di cui all'art. 261 bis Cod.pen.mil. pace (che prevede disposizioni modificative della competenza, allorché un militare che svolga le funzioni di giudice si venga a trovare nelle condizioni previste dall'art. 11, Cod. proc. pen.,) è stata posta dalla legge 420 del 2 dicembre 1998 e, come tale, faceva riferimento ad un assetto dell'Ordinamento Giudiziario Militare differente rispetto a quello attuale. In particolare, individuava il giudice militare al quale attribuire la competenza in quello del capoluogo della Corte militare di Roma o della Sezione distaccata. Tale riferimento ad Uffici giudiziari non più esistenti non deve far dubitare dell'attuale vigenza della norma, dato che, pur non esistendo le sezioni distaccate, sono rimasti, tuttavia in finzione i rispettivi tribunali militari presso i capoluoghi ove erano costituite le sezioni medesime, ovvero Napoli e Verona.

Ne consegue che, per il primo grado, in considerazione della particolare rilevanza della ratio legis, ovvero dell'esigenza di salvaguardare al massimo i principi di alterità e di terzietà del giudice, anche sotto il profilo della mera apparenza formale, il criterio di spostamento della competenza può continuare ad operare, alla stregua del triplice rinvio fissato nell'art. 261 bis Cod.proc.pen. e tuttora applicabile.

Diserzione.

(c.p.m.p., art. 148)

Corte di Cassazione, Sez. 1, 23 maggio 2012, n. 563/2012, Pres. Giordano, Rel. Est. Caprioglio, P.G.M. Intelisano, concl. conf. imp. ric. avverso sent. Corte mil. App. Roma (rigetta).

La parte di assenza arbitraria successiva ad una condanna di primo grado per il delitto di diserzione costituisce nuovo reato di diserzione, anche se non ha la durata minima di cinque giorni prescritta dall'art. 148 cod. pen. mil. pace, in quanto detto delitto ha carattere permanente e nella fase della permanenza successiva all'atto interruttivo è ravvisabile un fatto storicamente diverso da quello precedente, come tale integrativo di un reato identico, ma nuovo (1).

1) Come nota la stessa sentenza, trattasi di un principio interpretativo che trova seguito nella giurisprudenza di legittimità.

Dalla Sez. 1, 15 dicembre 1998, n. 1110, è stato, infatti, ribadito quanto già affermato dalla Sez. 1, 16 maggio 1997, n. 3435, ulteriormente ribadendo la natura permanente e non istantanea dei reati di assenza dal servizio, nel senso che deve ravvisarsi nella condanna sopravvenuta, anche se non ancora irrevocabile (cfr. al riguardo Sez. 2, 11 giugno 2010, Ferrara, rv. 248/301), in corso di assenza un'interruzione giudiziale della permanenza del reato e nella prosecuzione dell'assenza un nuovo reato di diserzione, distinto dal primo, ma a questo unificabile ai fini della continuazione.

Ritenzione di effetti militari (c.p.m.p.) - Concorso con il delitto di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sul controllo delle armi.

Corte Militare d'Appello, Sez. 1, 14 giugno 2011, Pres. Mazzi, Est. Flamini, Dif. imp. appellante avverso sent. Trib. Mil. Roma (dich. nullità sentenza per difetto di giurisdizione).

Le norme incriminatrici di cui agli articoli 166 c.p.m.p. e 2 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (come

sostituito dall'art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497), possono concorrere.

L'art. 166 c.p.m.p. è rivolto a reprimere la distrazione di beni di qualsiasi genere destinati a servizio delle Forze armate, sanzionando "chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare" non regolarmente dismesse.

L'interesse protetto dalla norma penale militare è, dunque, l'efficienza delle Forze armate e l'integrità delle loro dotazioni, mente è ad essa del tutto estranea qualsiasi considerazione di tutela della sicurezza pubblica, essendo ugualmente sanzionata la ritenzione di materiali di armamento e di beni privi di qualsiasi potenzialità offensiva, come il vestiario o le cartucce a salve.

L'art. 2 della legge 895/1967 è rivolto, invece, a tutelare l'ordine e la sicurezza della collettività, sanzionando la detenzione illegale (cioè al di fuori dei casi consentiti o senza gli adempimenti prescritti per assicurare la vigilanza di polizia) di armi e munizioni, onde prevenire delitti contro l'incolumità delle persone.

Ne segue che, quando vi sia ritenzione di armi o munizioni destinate ad uso militare, entrambi gli interessi vengono contemporaneamente offesi, sicché non è ravvisabile alcuna ipotesi di assorbimento dell'una nell'altra, concernenti, rispettivamente, la prima, l'acquisto o la ritenzione di effetti militari e, la seconda, l'illegale detenzione di munizioni da guerra (1).

Quando si procede per il reato di ritenzione di effetti militari presso l'A.G. militare e, per il più grave reato ordinario di cui all'art. 2 della legge 895/67, come modificato dall'art. 10 della legge 497/74, presso l'A.G. ordinaria, in virtù del meccanismo stabilito dall'art. 13, comma secondo, c.p.p. sulla connessione di procedimenti, la competenza per tutti i reati vincolati dalla connessione appartiene all'A.G. ordinaria.

1) Giurisprudenza costante. Tra le altre decisioni, v. Corte di Cassazione, Sez. 1, 21 maggio 2002 n. 502, e Sez. 1, 15 febbraio 2007, n. 248.

*a cura del Dott. Giuseppe Scandurra
Magistrato Militare*



ATTUALITÀ E COMMENTI

IL PHISHING: DALL'ILLECITA CAPTAZIONE DI DATI ALLA TRUFFA

Il *phishing*, sfruttando tecniche di *social engineering* finalizzate ad acquisire informazioni personali, abitudini, stili di vita, costituisce un metodo per realizzare una c.d. “frode identitaria”, consistente nel furto di dati riservati (es. credenziali di autenticazione per l'accesso a servizi bancari e/o finanziari; numeri di carte di credito/debito/prepagate; codice iban, user id e passwords per l'accesso a conti correnti), e nel loro successivo indebito utilizzo, assumendo *on line* l'identità del legittimo titolare.

Le variegate modalità di attacco del *phisher* rappresentano una sintesi calibrata tra capacità persuasive e abilità tecniche, attagliata alle condizioni culturali della vittima, alle sue abitudini, al suo stile di vita, alle sue dinamiche relazionali.

Anche in Italia, con un certo ritardo rispetto ad altri Paesi (specie gli USA), probabilmente a causa del più lento affermarsi di meccanismi di pagamento elettronico, è stata percepita come una minaccia criminale concreta, l'esistenza di un vero e proprio mercato delle credenziali di autenticazione di

migliaia di utenti.

Quello che preoccupa maggiormente gli organi investigativi è lo sviluppo di modelli di cooperazione e di strutture delinquenziali consortili che, partendo dalla frode identitaria, articolano un *business* criminale finalizzato all'acquisizione illecita di proventi, e al loro successivo occultamento.

La diffusione abbastanza recente del *phishing* in Italia, ha sollevato problemi di adeguamento della legislazione rispetto agli abusi dei “profili identitari” nel *cyberspace*⁽¹⁾.

Secondo un recente schema criminale, a seguito del furto di codici dispositivi di conto corrente, sui quali il *phisher* indebitamente operava, disponendo trasferimenti di denaro su conti correnti satellite messi a disposizione da terzi, qualificati “*financial managers*”, questi ultimi, ricevuto sul proprio conto corrente il denaro, lo ritrasferivano al *phisher* attraverso canali non bancari (*Western Union e Money Gram*), dopo aver detratto il proprio compenso, determinato in misura percentuale⁽²⁾.

(1) - Tribunale di Milano, 7 ottobre 2011 (sent.), Pres. Pellegrino Est. Corbetta, con nota di Flor, *Phishing e profili penali dell'attività illecita di “intermediazione” del c.d. financial manager*, in *DIR. PEN. E PROCESSO*, 2012, fasc. 1, pagg. 55-67. La sentenza è reperibile su: [http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Tribunale e%20di%20Milano_phishing.pdf](http://www.penalecontemporaneo.it/upload/Tribunale%20di%20Milano_phishing.pdf).

(2) - La sentenza così motiva: “Si realizza nel prelievo delle somme in contanti e nel successivo trasferimento di

Nel caso in cui i “*financial managers*” hanno ritrasferito le somme al *phisher* sono stati condannati per riciclaggio⁽³⁾; nel caso della mera ricezione del provento di attività illecite, sono stati condannati per ricettazione ed abusiva attività di mediazione finanziaria: in ambedue i casi è stata esclusa una corresponsabilità per i reati commessi dal *phisher*, avendo essi operato senza la piena consapevolezza dell’attività criminale posta in essere in danno dei correntisti.

Per il *phisher* sono stati ipotizzati i reati di:

quelle somme mediante le società di *money transfer*, ciò che integra la condotta di trasferimento di denaro provento di delitto qualificato dalla modalità idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa; non vi è dubbio, infatti, che il prelievo di somme in contanti da un istituto di credito e il successivo invio all’estero mediante altra forma interrompe la tracciabilità dei trasferimenti, ciò che consente al *phisher* di conseguire “in sicurezza” il profitto derivante dall’operazione”.

L’elemento psicologico del dolo (eventuale) è stato ritenuto sussistere poiché l’imputato ha avuto compiuta consapevolezza, su precisi elementi di fatto, della provenienza delittuosa del denaro, e si è determinato a ritrasferirlo al *phisher*.

- (3) - La sentenza così motiva: “È il caso di chi abbia acconsentito ad accreditare somme sui propri conti correnti, ma poi, consapevole della provenienza delittuosa del denaro, non l’abbia ritrasferito, vuoi perché, a sua volta, ha “truffato” il *phisher*, vuoi perché l’azione è stata interrotta prima di essere portata a termine grazie all’intervento della P.G., che, nel corso delle indagini, è riuscita a predisporre una *black list* dei destinatari finali delle somme inviate tramite le società di *money transfer*”.

L’elemento psicologico del dolo (eventuale) è stato ritenuto sussistere poiché l’imputato ha avuto compiuta consapevolezza, su precisi elementi di fatto, della provenienza delittuosa del denaro, e si è determinato a ritrasferirlo al *phisher*.

- sostituzione di persona (art. 494 c.p.)⁽⁴⁾;

- (4) - Il reato di cui all’articolo 494 c.p. punisce con la pena della reclusione fino a un anno, “chiunque, al fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici”.

Nel reato de quo, la connessione con la pubblica fede viene ravvisata nella circostanza che, benché rivolto ad una determinata persona privata, l’inganno può riflettersi su un numero indeterminato di persone, cioè sul pubblico.

Sul tema: Cass. pen., Sez. V, 8 novembre 2007, n. 46674, in: Dir. informatica 2008, 4-5, pag. 525 (s.m.), con nota di Flick; Cass. pen. 2008, pagg. 7-8, 2878.

La creazione di un account di posta elettronica, apparentemente e artatamente intestato ad altro soggetto, e la successiva utilizzazione, sotto il falso nome di quest’ultimo, dello stesso account al fine allacciare rapporti con altri utenti, il tutto con la precipua finalità di arrecare un danno a colui la cui identità personale è stata “oggetto di furto”, integra il reato di cui all’art. 494 c.p.

In particolare, la creazione nell’ambito dei c.d. “social network” di un falso account, utilizzando le generalità di altro (e inconsapevole) soggetto, al fine di indurre in inganno gli altri utenti sulla reale identità di colui con cui intrattengono corrispondenza informatica, il tutto con il precipuo fine di arrecare a tale soggetto un danno (o di arrecare a se o ad altri un vantaggio), integra pacificamente la fattispecie di reato di “sostituzione di persona”.

La Corte di Cassazione ha ravvisato in capo al soggetto agente la condotta tipica del reato di “sostituzione di persona”, stante sia la inequivocabile induzione in errore dei soggetti con cui lo stesso intratteneva corrispondenze informatiche, sia la finalità di arrecare un danno, diffondendo negli utenti il falso convincimento della altrettanto falsa disponibilità, del soggetto sostituito, di offrire prestazioni di natura sessuale.

“La fattispecie delittuosa ha la finalità di tutelare l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d’un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome”.

- accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (art. 615 ter c.p.);

- truffa (art. 640 c.p.), quale reato presupposto delle imputazioni di riciclaggio e ricettazione.

La sostituzione di persona ex art. 494 c.p. si realizza quando vengano utilizzati gli estremi identificativi di un mittente reale, così da integrare la illegittima sostituzione di persona, o l'attribuzione a se o ad altri di un falso nome, o di un falso stato, ovvero di una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici.

Il delitto può configurarsi anche se il *phisher* utilizza "un'identità virtuale" altrui per accedere ad aree o servizi *on line* riservati, in quanto la natura non materiale del profilo identitario utilizzato via internet, non determina una frattura logica con l'esigenza di garantire, anche in tale modalità relazionale "virtuale", la tutela dell'affidabilità e della certezza dei rapporti interpersonali.

Dal carattere strettamente tipico della fattispecie in esame discende che la sostituzione di persona (delitto a forma vincolata commissiva) deve indurre una persona fisica in errore con le modalità tassativamente previste dalla norma stessa.

L'invio di una *mail* che imiti i caratteri e le apparenze di un diverso mittente può determinare l'applicazione di una norma che

sanziona la sostituzione della propria persona all'altrui solo nei casi in cui sia mittente una persona fisica, e si configuri l'utilizzo di estremi identificativi, di stati, di qualità (giuridicamente rilevanti) di un mittente reale.

L'uso *on line* degli estremi identificativi (per l'accesso a sistemi informatici, o per l'accesso a spazi virtuali riservati) di una persona diversa non corrisponde all'attribuzione di un falso nome, o di un falso stato, o di una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, ma soprattutto, l'uso delle credenziali di identificazione di un altro soggetto non "trae in inganno" il sistema informatico, il quale invece esegue automaticamente e pedissequamente le richieste inoltrate.

La fattispecie normativa prevista ex art. 615 ter c.p. può configurarsi quando si verifichi, attraverso una connessione con il sistema protetto, l'accesso indebito ad uno spazio informatico alla cui occupazione non si ha diritto: quando cioè l'agente, utilizzando i "privilegi" collegati all'altrui identità virtuale, e superando positivamente la procedura di identificazione, raggiunga un livello di connessione con il sistema protetto.

La truffa ex art. 640 c.p. si configura nel *phishing* attraverso mezzi tecnologici, quali false *mail* e falsi siti: il contenuto della *mail* ed il *link* di indirizzamento alla pagina web

artatamente costruita, determinano nel destinatario una falsa rappresentazione della realtà, che, inducendo in errore l'agente, da causa ad un atto di disposizione patrimoniale cui è causalmente collegato l'ingiusto profitto con altrui danno.

Certamente l'atto attraverso il quale il *phisher* si arricchisce è compiuto materialmente dal *phisher* stesso (nel caso giudiziario citato, perfezionato attraverso un'operazione di riciclaggio), ma evidentemente, permettere al *phisher* di acquisire i codici dispositivi che consentono di eseguire un'operazione *on line*, vale a fare proprio (in termini causali, con condotta omissiva) l'operato del *phisher*: omettere la diligente custodia di codici segreti, la cui disponibilità ha un'immediata valenza operativa, non consente di precludere ed impedire l'atto di disposizione patrimoniale, e di determinare causalmente l'ingiusto profitto con altrui danno.

La condotta causale omissiva è idonea a generare l'evento, in quanto contravviene a specifici obblighi contrattuali cui il titolare del conto è tenuto⁽⁵⁾.

Ciò che lascia perplesso nella

lettura della sentenza del Tribunale di Milano, è la definizione del *phishing* "quale peculiare ipotesi di frode informatica, che si realizza tramite internet mediante l'illecita captazione di *passwords*".

Se l'invio del messaggio di posta elettronica, contenente il *link* di indirizzamento alla pagina web non autentica, e diretto all'acquisizione delle informazioni di carattere riservato rivelate dall'utente, non si sostanzia nelle condotte tipiche di cui all'art. 640 ter c.p., non è possibile affermare la sussistenza del reato *de quo*.

Non di rado, e impropriamente, la frode informatica (ex art. 640 ter c.p.) viene richiamata in presenza di truffe realizzate valendosi di strumenti informatici o telematici.

La frode informatica richiede che le condotte criminose comportino interventi o alterazioni abusive che incidano su sistemi informatici o telematici, oppure su dati, informazioni, programmi in essi contenuti.

È di tutta evidenza come il delitto di frode informatica ex art. 640 ter c.p. non possa trovare applicazione nei casi di *phishing attacks*⁽⁶⁾.

(5) - La ricostruzione suggerita dallo scrivente consente di superare le critiche mosse alla sentenza del Tribunale di Milano, 7 ottobre 2011 (sent.), Pres. Pellegrino Est. Corbetta, da Flor, in *Phishing e profili penali dell'attività illecita di "intermediazione" del c.d. financial manager*, in *DIR. PEN. E PROCESSO*, 2012, fasc. 1, pagg. 55-67.

(6) - FLOR, *Realizzare furti di identità tramite tecniche di phishing integra più fattispecie penali e costituisce un "reato transnazionale"*, in *Riv. GIURIDICA ECONOMIA AZIENDALE*, 2008, pag. 4; CAJANI-COSTABILE-MAZZARACO, *Phishing e furto di identità digitale. Indagini informatiche e sicurezza bancaria*, Milano, 2008; CAJANI, *Profili penali del phishing*, in *CASS. PEN.*, 2007, pagg. 2294 ss.

Analogamente ha statuito la Cassazione⁽⁷⁾, in un caso in cui erano state sottratte dal conto corrente del titolare, somme di denaro fatte confluire sulla posizione di un'altra persona, e da lì dirottate, attraverso versamenti nel circuito del *money transfer*, in favore dei beneficiari dell'operazione fraudolenta, operanti in Russia.

La semplice acquisizione o duplicazione di dati non consente di configurare la condotta materiale della frode informatica, ancorché essa si accompagni a un accesso abusivo a un sistema informatico o telematico.

Possono ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 640 ter c.p. solo quegli interventi diretti ad adibire il sistema

informatico o telematico a scopi diversi da quelli cui era destinato, o a manipolarne i contenuti.

Resta ferma la possibilità di configurare il delitto di sostituzione di persona, ex art. 494 c.p., nel caso di apertura di una pluralità di account di posta elettronica intestati ad altri soggetti, da cui derivi l'induzione in errore dei corrispondenti, che, interloquendo con una persona diversa da quella che a essi viene rappresentata, rivelano informazioni e credenziali riservate⁽⁸⁾.

Vincenzo di Lembo

Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato
Dirigente del Reparto prevenzione crimine
"Emilia Romagna Orientale"



(7) - C. Cass. 1 luglio 2011 n. 25960, con nota di CISTERNA, *Punibile per riciclaggio chi trasferisce all'estero denaro prelevato con il phishing da conti di terzi. Se si ignora la provenienza illecita della somma viene a cadere l'elemento soggettivo del reato*, in GUIDA AL DIRITTO, 2011, fasc. 44, pagg. 79-81.

(8) - C. Cass. 14 dicembre 2007, n. 46674, in Riv. pen., 2008, pagg. 258 ss.

LIBRI

Pasquale Tridente

Carabine tra i canneti e le Toraglie

*s.l.,
2013, pagg. 100*

Pasquale Tridente, si presenta come un autore fecondo di studi rivolti alle realtà locali dell'Arma. Carabiniere non più in servizio ha trascorso gli ultimi tempi della sua esperienza militare presso il Museo Storico, apprezzando la storia dell'Arma e delle sue realtà.

Dopo aver dato alle stampe la "Storia di un Carabiniere Reale" nel 2008 e altri contributi sia storici sia poetici, l'autore presenta un agile volumetto che si pone il proposito di offrire un approfondimento sui Carabinieri in servizio tra Sessa Aurunca e Lauro di

Sessa, realtà della provincia di Caserta alle quali Tridente è legato in virtù della propria esperienza di vita e di servizio.

Terminata la prima fase del processo unitario, i Carabinieri Reali si insediarono nei principali centri di allora ricostituendo lo schema organizzativo che era stata la base del loro successo nel Regno di Sardegna. In tal modo, per decreto regio del 24 gennaio 1861, fu costituita la legione Napoli (7a). La prima sede dei Carabinieri nella zona era quella di Sessa Aurunca dove erano stanziate la luogotenenza e la stazione che aveva competenza anche su Lauro di Sessa, quest'ultima con una forza di 16 unità sotto il comando di un maresciallo d'alloggio ordinario. Già l'anno dopo un militare della luogotenenza, il carabiniere Massimo De Lucchese, originario del pisano cadde in servizio. Da lì per circa 10 anni i militari si confrontarono

con il fenomeno del brigantaggio con ricompense e caduti. Le vicende del territorio consentono di ricordare tanti altri atti di valore e di bravura dei singoli militari in servizio nella zona come ricorda bene l'autore.

Dall'inizio del '900 anche a Lauro fu istituita una stazione per coprire al meglio il territorio a seguito di un forte aumento della criminalità nella zona, dando vita a una nuova piccola storia. In sostanza, il volumetto profila alcune tracce per una storia dei Carabinieri in quella zona e offre ulteriori spunti di riflessione e di approfondimento per chi si voglia avvicinare alla narrazione delle 'piccole' storie dell'Arma, ovvero, delle stazioni e dei militari che, attraverso una presenza capillare sul territorio, nel corso della storia nazionale hanno garantito la sicurezza dei luoghi, delle persone e dei beni.

Ten. Col. Flavio Carbone



RIVISTE

Informazioni della Difesa

Il numero 4/2013 presenta gli articoli di Gianluca MANFREDI "Crisis Communications. Dall'emergenza all'opportunità", Carmine FERRANTE ed Enrico PANTANELLA "I processi di ammodernamento e rinnovamento della difesa: stato dell'arte e criticità", Augusto GRANDI "Qualità, eccellenza, pubblica amministrazione un trionfo possibile. Il modello EFQM per l'eccellenza e le possibili applicazioni in ambito difesa", Carlo CARLI "Cyber-warfare versus leggi umanitarie" (prima parte), Nicodemo N'KASHAMA "La gestione della crisi in Africa. Il caso della Repubblica Democratica del Congo e del Sudan", Claudio BOCCALATTE "Energie rinnovabili: opportunità e sostenibilità".

Il numero 5/2013 presenta il testo dell'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio

Luigi BINELLI MANTELLI, presso le Commissioni 3^a Affari Esteri - Emigrazione, 4^a Difesa e 14^a Politiche dell'Unione Europea del Senato, su "Indagine conoscitiva sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane in relazione al prossimo Consiglio Europeo sulla Difesa che avrà luogo nel mese di dicembre 2013", gli articoli di Luigi EPIFANIO "L'accordo transatlantico dopo Chicago", Roberta MUZIO e Daniela VOLPECINA "Nato Communications and Information Agency: la comunicazione diventa strategica", Chiara GALLI "L'Antropologia nella pianificazione delle operazioni militari: il modello di analisi Ascope-Pmesii e la dimensione culturale C", Ada FICHERA e Pier Vittorio ROMANO "XXXIX Congresso della Commissione Internazionale di Storia Militare. Operazioni Interforze e Multinazionali", Ivano FIORENTINO e Andrea TUNNO "La fitna siriana: il ruolo delle Nazioni Unite", Carlo Carli "Cyber-warfare versus leggi umanitarie" (seconda parte).

Nel n. 6/2013 sono stati pubblicati il testo dell'audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Luigi BINELLI MANTELLI, presso le Commissioni Difesa di Camera e Senato (Roma, 21 novembre 2013), gli articoli di Mario Rino ME "Insurrezione e contro insurrezione: l'altra faccia della rivoluzione", Francesco PALMAS "Passato e presente delle operazioni SEAD", Maurizia SII ONESTO "Il Land Grabbing e l'agricoltura globalizzata", Mirko POLISANO "Libano, il senso di una missione", Marco DELLA FEMINA "L'attuale scenario della responsabilità amministrativo-contabile per i pubblici dipendenti". Segnaliamo in allegato il supplemento "La sicurezza energetica nel XXI secolo: prospettive dall'Italia e dal Mondo".

Rivista Militare

Del n. 3/2013, luglio-agosto-settembre, segnaliamo la pubblicazione degli articoli di Marco DI LIDDO "Il quadro di sicurezza del Congo orientale", Marco MORELLI "L'Organizzazione

Geocartografica della NATO”, Luigi CHIAPPERINI “L’Operazione Shrimps Net”, di autori vari lo speciale “L’Accademia Militare. Dovere, Tradizioni e Sentimenti”, Antonio ZAMBUCO “La formazione di base dei VFP1”, Claudio BERTOLOTTI “I risultati della minaccia asimmetrica in Afghanistan”.

Il n. 4/2013, ottobre-novembre-dicembre, presenta gli articoli di Filippo Maria BONCI “Il Daghestan”, Antonio CIABATTINI LEONARDI “L’orizzonte nucleare dell’Estremo Oriente”, Luca LA BELLA “Il difficile compito di Nawaz Shariff”, Francesco Maria CERAVOLO e Gianmarco DI LEO “Le unità di fanteria pesante bersaglieri”, Stefano GARGARO “Il petrolio e la regione subsahariana”, Luca PIETRANTONI “Deprivazione del sonno e prestazioni militari”, Salvatore POLIMENO “La digitalizzazione dell’Esercito”, Mariano PIZZO “L’intervista di selezione”, Tullio VIDULICH “Settant’anni fa la leggendaria Battaglia di El Alamein”, Massimo IACOPI “La formazione: un’arma vincente”.

Rivista Marittima

Nel numero di luglio 2013 sono stati stampati gli articoli di Pietro BATAACCHI “La proliferazione di WMD nel Mediterraneo allargato”, Michele COSENTINO “La regione Asia/Pacifico”, Fabio DIVINA “Il Sinai, una terra di confine”, Renato GIOCONDO “Il Libro Bianco della Difesa di Francia 2013”, Umberto LEANZA “La Zona di Protezione Ecologica”, Dario RINALDI “I materiali alternativi nella progettazione navale”, Davide GHERMANDI “L’Open Source Intelligence”.

Il numero di agosto/settembre 2013 presenta, in apertura, un estratto dell’audizione del Ministro della Difesa, Sen. Mario Mauro, del 15 maggio 2013 presso le Commissioni parlamentari Difesa congiunte di Camera e Senato sulle linee programmatiche del Dicastero, a seguire gli articoli di Michele VALENSISE “Sicurezza Marittima. Dinamiche e obiettivi di medio termine”, Massimo IACOPI “Egitto, le rivoluzioni dimenticate”, Gianandrea GAIANI

“Costruire navi da guerra in tempo di crisi?”, Fabio AGOSTINI “Il consiglio europeo per la Difesa dicembre 2013”, Vilmo PAGANI “Corsa agli armamenti navali nel Magreb”, Pier Paolo RAMOINO “Le Marine Militari stanno cambiando?”, Manuel Moreno MINUTO “U212A. Punto di situazione e prospettive operative”.

Del numero di ottobre 2013, segnaliamo la pubblicazione degli articoli di Marta DASSÙ “Lo scenario geopolitico mondiale”, Pietro BATAACCHI “Con quale strumento navale la Marina si prepara ad affrontare il futuro?”, Fabio CAFFIO “La cooperazione italiana al capacity building marittimo dello Yemen”, Noli MAZZA “Punto di situazione sulla navigazione mercantile italiana”, Lorenzo MARIANI “UNIMAST, l’albero integrato di Selex-ES”, Maurizio BETTINI “L’Europa ci riprova”, Giuliano DA FRÈ “La Marina portoghese nel XXI secolo”, Marco IACONO “Naval Criminal Investigative Service (NCIS)”.

Nel numero di novembre 2013 sono stati stampati gli

articoli di Fabio CAFFIO “Operazione Mare Nostrum”, Francesco FRASCA “Tensioni e conflitti nel Pacifico”, Renato GIOCONDO “Il profilo della Programmation Militaire 2014-2019”, Massimo IACOPI “Sahara, geopolitica”, Ezio FERRANTE “Norvegia, emirato boreale”, Michele COSENTINO “L’Armata nel XXI secolo”, Marina RAGLIANTI “La comunicazione non verbale”, Claudio BOCCALATTE “I moderni sistemi per l’alimentazione da terra delle navi”.

Nel numero di dicembre 2013 sono stati stampati gli articoli di Franco GABRIELLI “Un moderno sistema di Protezione civile nazionale”, Daniela MARTELLA “La pirateria: un problema mediterraneo?”, Renato GIOCONDO “La strategia strabica della Francia”, Massimo BALDACCI “Afghanistan e Asia Centrale dopo il 2014”, Stefano TORTORA “Costa Concordia: il progetto di rimozione”, Giuliano DA FRÈ “Il dilemma di Nettuno”.

Segnaliamo il supplemento al numero “1913-2013 Cent’anni di Aviazione Navale”.

Rivista Aeronautica

Nel n. 4/2013 sono stati pubblicati gli articoli di Serafino DURANTE “Jesolo European Air Show”, Giovanni COLLA “Sull’altopiano dell’Anatolia”, Daniele FACCIOI e Marco BAZZAN “Ala 14: dai Mirage ai Typhoon”, Remo GUIDI “L’addio ai Phantom della Lufwaffe”, Serafino DURANTE e Luca RICCI “The Royal International Air Tattoo”, Alex MARCHESIN “High Blaze 2013”, Antonio CALABRESE “Operating at 64° North”, Alessandro D’ANNIBALE e Angelo DE CARO “Modelling & Simulation e approccio netcentrico”, Vincenzo FALZARANO “Bold Quest 2013”, Antonio CALABRESE ed Emanuele SALVATI “MAKS 2013”, Francesco TORCHIA “L’Aeronautica Militare e la biomedicina spaziale”.

Del n. 5/2013 segnaliamo la pubblicazione degli articoli di Serafino DURANTE e Luca RICCI “FACO di Cameri... il meglio deve ancora venire!”, Dirk Jan DE RIDDER, Menso VAN WESTRHENEN e Giovanni COLLA “Magico Merlin”,

Daniele FACCIOI e Alberto CELSAN “Ala 15, nel nido dei calabroni”, Gianluca STORTI e Sergio LANNA “The Kosciuszko’s Boys”, Stefano COSCI “PC-7 Team”, Giovanni COLLA e Santiago RIVAS “F-AIR 2013”, Chiara GIANNINI “Grifone 2013”, Enrico CIMAGLIA “Diario di un piccione viaggiatore”, Giammarco DI LORETO “AAR Trial 2013”, Maurizio LANNES “Better airports package”, Remo GUIDI “The sound of Merlin”, Rachele DE ROSA “Ingegneria e Medicina Aerospaziale per la sicurezza in Teatro”.

Nel n. 6/2013 sono stati stampati gli articoli di Stefano COSCI “Largo alla comunicazione”, Daniele FACCIOI e Alberto CELSAN “Bárdenas Reales Gunnery Range”, Giovanni COLLA “TPL Spotter Day”, Stefano COSCI “Farah retrograde: missione compiuta”, Marco MESSALLA “Typhoon nel nido dei MIG”, Stefano COSCI “Toxic Trip 2013”, Emanuele SALVATI “European Air Training Symposium”, Stefano COSCI “Le sorprese di Caselle”, Pasqualino

LASTECCA “Dubai Air Show 2013”, Luigi SANI “Al Ain Aerobatic Show”, Antonio CUCURACHI “Le piattaforme AEW del sud-est asiatico”, Basilio DI MARTINO “Il radar e le sue prospettive di sviluppo”, Claudia BACCI “S’alza il vento”, Chiara GIANNINI “Luca Parmitano torna a casa”.

Rivista della Guardia di Finanza

Del n. 3, maggio-giugno 2013, segnaliamo la pubblicazione degli interventi del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, sul “Contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale e rapporti tra contribuenti e fisco: linee evolutive” e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen.C.A. Saverio Capolupo, sulle “Idee e progetti di alta formazione per un’azione di servizio incisiva” tenuti alla cerimonia di chiusura dell’Anno di Studi 2012/2013 della Scuola di Polizia Tributaria, a seguire gli articoli di Pietro SELICATO “L’indeducibilità dei costi da reato: tra sanzione impropria e principio di inerenza”, Marco BARASSI

“Aspetti fiscali delle valutazioni di bilancio”, Sandro BRUNELLI “Principio di competenza economica e principio di prudenza tra disciplina civilistica ed ambito IAS-IFRS”, Daniele GERVASIO “I controlli sostanziali del magazzino e dei crediti nella revisione legale dei conti e nella verifica fiscale”, Antonio GAMBARO “L’ABF e la tutela del piccolo cliente nel mercato dei servizi bancari e finanziari”, Pierpaolo RIVELLO “Giurisdizione e processo penale militare”. Nel n. 4, luglio-agosto 2013, sono stati pubblicati il testo dell’audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen.C.A. Saverio Capolupo, tenuta presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati (Roma, 16 luglio 2013), su “L’operatività della Guardia di Finanza”, a seguire gli articoli di Stefano ZAMAGNI “Quel che la crisi sta insegnando: l’economia non può separarsi dall’etica”, Andrea MONORCHIO e Nicola QUIRINO “Il ruolo delle infrastrutture nel processo di sviluppo territoriale”, Mara MANENTE “Politiche fiscali per il turi-

simo ed effetti macroeconomici”, Alessandro ARRIGONI “La cancellazione e l’estinzione delle società commerciali: aspetti civilistici, fiscali e fallimentari”, Antonio CHIRICO e Andrea BELLISARIO “I principali modelli per la previsione del rischio di insolvenza delle aziende: alcune considerazioni critiche”.

Rivista di Polizia - Rassegna di dottrina tecnica e legislazione

Nel fascicolo VI, giugno 2013, sono stati pubblicati gli articoli di Agostino M. LICARI “La disciplina del reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale”, Luca SARCOLI “L’avviso orale del Questore: cenni sulla natura, forma e funzione”, Pietro POLLIDORI “Patologie causate dall’esposizione all’amianto: problemi e recenti soluzioni giurisprudenziali”. Nel fascicolo VII, luglio 2013, sono stati pubblicati gli articoli di Francesca ALFANO e Enrico GULLOTTI “L’amministrazione della Pubblica sicurezza in Italia: le questioni irrisolte e le prospettive di evoluzione”, Arturo IANNUZZI “La tutela legale nell’ordinamento giu-

ridico generale e in quello dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza", Angelo VICARI "Considerazioni sui nuovi termini dei provvedimenti del Ministro dell'Interno".

Nel fascicolo VIII-IX, agosto-settembre 2013, sono stati pubblicati gli articoli di Carmelo Nicola ALIOTO "Il blocco economico tra incertezze e disequaglianze", Mauro MANCINI PROIETTI "Sulle tracce del denaro illecito. Le indagini patrimoniali e finanziarie tra ordine pubblico economico e sicurezza dei mercati", Massimo POLITI "Il procedimento amministrativo di ricerca delle persone scomparse", Marco VALENTINI "La speciale causa di giustificazione di cui all'art. 7 della legge del 3 agosto 2007, n. 124 del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica", Pietro POLLIDORI "L'attività delegata della polizia giudiziaria".

GNOSIS - Rivista Italiana di Intelligence

Del n. 2/2013, segnaliamo, in apertura, gli interventi

delle Autorità che hanno presenziato all'inaugurazione dell'Anno Accademico 2013 della Scuola di Formazione del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, a seguire gli articoli di Loredana GULINO "Contraffazione e criminalità organizzata", Sergio FABBRINI "Interazione europea e interesse nazionale", Carlo MASTELLONI "Il trattato ONU sul commercio delle armi convenzionali", Antonio TETI "Fusion Cell una struttura per la Cyber Defence", Michele VIETTI "La Giustizia un fattore di competitività".

Nel n. 3/2013 sono stati pubblicati, in apertura, l'intervento di Marco Minniti, a seguire gli articoli di Gianfranco RAVASI "Teologia del segreto", Alessia FASSONE "L'intelligence dei Faraoni", Giampaolo RUGARLI "La nascita dell'agente segreto - James Fenimore Cooper", Lucio CARACCILO "Geopolitica per l'intelligence", Francesco TOSATO "Aerei spia", Antonio TETI "Cyber

intelligence e cyber espionage. Come cambiano i servizi di intelligence nell'era del cyber spazio".

Il n. 4/2013 presenta, in apertura, l'intervento di Paul BREMER, a seguire gli articoli di Nathan MORELLO "L'intelligence degli Assiri. La rete spionistica del primo impero della Storia (IX-VII a.C.) e il suo ruolo nella preparazione di una grande vittoria", Giampaolo RUGARLI "La nascita dell'agente segreto - Edgar Allan Poe", Leonardo QUATTROCCHI "La Roma bollita, gli occhi del Camaleonte e il Marketing intelligence", Corrado Maria DACLON "Geopolitica dell'ambiente e dell'energia", Matteo PIZZIGALLO "Storia e storie dei primi gasdotti italiani", Filippo ARAGONA "Corte penale internazionale e diritti fondamentali", Luisa FRANCHINA "Le infrastrutture Critiche e la protezione cibernetica nazionale", Edward LUTTWAK e Gianandrea GAIANI "Intelligence e intercettazioni".

a cura del Lgt. Remo Gonnella

INDICE GENERALE
ANNO 2013

STUDI

L'applicazione dei principi dell'arte della guerra alla formazione militare, <i>Ferdinando Angeletti</i>	<i>I</i>	5
L'associazione per delinquere finalizzata ai furti mediante assegni clonati, <i>Alfonso Falcucci</i>	<i>I</i>	21
La testimonianza verbale del minore: validità processuale e tecniche di intervista, <i>Marco Montemagno</i>	<i>I</i>	47
L'abuso sessuale: aspetti giuridici e conseguenze sui minori, <i>Marco Montemagno</i>	<i>II-III</i>	5
La devianza minorile, l'adolescenza, esperienze e modelli di prevenzione. Profili generali e considerazioni, <i>Francesco Giacca</i>	<i>II-III</i>	39
L'insidia portata dagli <i>insiders</i> . L'emersione di un paradigma della violenza asimmetrica, <i>Emilio Palmieri</i>	<i>II-III</i>	65
Gli incidenti tecnologici e la ricerca delle criticità nascoste, <i>Andrea Mariuz</i>	<i>II-III</i>	81

Videoriprese e pedinamento satellitare,
Sergio Bovio. IV 5

Linee Guida per la valutazione della liceità del ricorso all'uso della
forza nell'ambito di una *Peace Support Operation* (PSO),
John Napolitano. IV 41

VITA DELLA SCUOLA

Visita di una delegazione della Polizia degli Emirati Arabi Uniti I	91
Visita del Ministro della Difesa della Bosnia ed Erzegovina I	92
Ciclo di Pianificazione della NATO - NATO Capability Targets 2013 - “Joint Consultation Meeting” I	93
Inaugurazione dell'Anno Accademico 2012-2013 I	94
Testimonianza del Dott. Jacopo Morelli. I	109
Visita dell'Ambasciatore della Repubblica Islamica di Afghanistan . . . I	110
Visita di una delegazione della Gendarmeria Giordana. I	111
Conferenza della Dott.ssa Anna Maria Tarantola I	112
Visita di una delegazione della Polizia Militare dello Stato di Goias (Brasile) . . . I	113
Conferenza della Prof. Antonio Paolucci II-III	113
Visita di una delegazione degli Addetti Militari esteri in Italia . . II-III	114
Conferenza della Prof. Avv. Giovanni Maria Flick II-III	115
Festa di primavera. II-III	116
Chiusura dell'Anno Accademico 2012/2013. II-III	117
Visita di una delegazione della Polizia Armata Cinese II-III	118
Visita di una delegazione dei Carabinieri cileni. IV	51

Visita di una delegazione dell'Università per le Forze dell'Ordine della Mongolia	IV	52
Giuramento degli Ufficiali allievi del 193° Corso di Applicazione “Valore” . .	IV	53
Inaugurazione dell'Anno Accademico 2013-2014	IV	54

ATTUALITÀ E COMMENTI

Intorno al principio di responsabilità: efficienza operativa, gestione del personale e azione di comando tra tradizione e modernità, <i>Marcello Pezzi, Gerardo De Siena, Giancarmine Carusone, Luca Geminale, Stefano Borghetto, Pasqualino Trotta, Giulio Pisani, Alessandro Riglietti, Gabriele Lombardo, Giovanni Rubino.</i>	II-III	124
---	--------	-----

Sicurezza on line, <i>Vincenzo di Lembo</i>	II-III	134
--	--------	-----

Il <i>phishing</i> : dall'illecita captazione di dati alla truffa, <i>Vincenzo di Lembo.</i>	IV	67
---	----	----

